

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**                      **DIRETTIVA 2009/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 13 luglio 2009**  
**concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in**  
**materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)**  
**(rifusione)**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
**(GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32)**

Modificata da:

|                    |                                                                                        | Gazzetta ufficiale |      |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------|
|                    |                                                                                        | n.                 | pag. | data       |
| ► <b><u>M1</u></b> | Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010       | L 331              | 120  | 15.12.2010 |
| ► <b><u>M2</u></b> | Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011         | L 174              | 1    | 1.7.2011   |
| ► <b><u>M3</u></b> | Direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013         | L 145              | 1    | 31.5.2013  |
| ► <b><u>M4</u></b> | Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014         | L 257              | 186  | 28.8.2014  |
| ► <b><u>M5</u></b> | Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 | L 347              | 35   | 28.12.2017 |
| ► <b><u>M6</u></b> | Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019     | L 188              | 106  | 12.7.2019  |
| ► <b><u>M7</u></b> | Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019   | L 314              | 64   | 5.12.2019  |
| ► <b><u>M8</u></b> | Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019   | L 328              | 29   | 18.12.2019 |

Rettificata da:

- **C1**      Rettifica, GU L 52 del 27.2.2016, pag. 37 (2014/91/UE)  
 ► **C2**      Rettifica, GU L 97 del 13.4.2016, pag. 14 (2009/65/CE)



**DIRETTIVA 2009/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

**del 13 luglio 2009**

**concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,  
regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi  
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)**

**(rifusione)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**CONTENUTO**

|           |                                                                                                |                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CAPO I    | OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI                                                   | Articoli da 1 a 4              |
| CAPO II   | AUTORIZZAZIONE DELL'OICVM                                                                      | Articolo 5                     |
| CAPO III  | OBBLIGHI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE                                                     |                                |
| SEZIONE 1 | Condizioni di accesso all'attività                                                             | Articoli da 6 a 8              |
| SEZIONE 2 | Relazioni con i paesi terzi                                                                    | Articolo 9                     |
| SEZIONE 3 | Condizioni di esercizio                                                                        | Articoli da 10 a 15            |
| SEZIONE 4 | Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi                                        | Articoli da 16 a 21            |
| CAPO IV   | OBBLIGHI RIGUARDANTI IL DEPOSITARIO                                                            | Articoli da 22 a 26 <i>ter</i> |
| CAPO V    | OBBLIGHI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO                                                 |                                |
| SEZIONE 1 | Condizioni di accesso all'attività                                                             | Articoli da 27 a 29            |
| SEZIONE 2 | Condizioni di esercizio                                                                        | Articoli 30 e 31               |
| CAPO VI   | FUSIONI DI OICVM                                                                               |                                |
| SEZIONE 1 | Principi, autorizzazione e approvazione                                                        | Articoli da 37 a 40            |
| SEZIONE 2 | Controllo di terzi, informazioni dei detentori di quote e altri diritti dei detentori di quote | Articoli da 41 a 45            |
| SEZIONE 3 | Costi ed entrata in vigore                                                                     | Articoli da 46 a 48            |
| CAPO VII  | OBBLIGHI RELATIVI ALLA POLITICA D'INVESTIMENTO DEGLI OICVM                                     | Articoli da 49 a 57            |
| CAPO VIII | STRUTTURE MASTER-FEEDER                                                                        |                                |
| SEZIONE 1 | Ambito di applicazione e approvazione                                                          | Articoli 58 e 59               |
| SEZIONE 2 | Disposizioni comuni per gli OICVM feeder e per gli OICVM master                                | Articolo 60                    |
| SEZIONE 3 | Depositari e revisori dei conti                                                                | Articoli 61 e 62               |
| SEZIONE 4 | Informazioni e comunicazioni di marketing obbligatorie degli OICVM feeder                      | Articolo 63                    |
| SEZIONE 5 | Conversione degli OICVM esistenti in OICVM feeder e modifica dell'OICVM master                 | Articolo 64                    |
| SEZIONE 6 | Obblighi e autorità competenti                                                                 | Articoli da 65 a 67            |

**▼B**

|              |                                                                                                                                         |                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CAPO IX      | OBBLIGHI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI DA COMUNICARE AGLI INVESTITORI                                                                      |                               |
| SEZIONE 1    | Pubblicazione del prospetto e delle relazioni periodiche                                                                                | Articoli da 68 a 75           |
| SEZIONE 2    | Pubblicazione di altre informazioni                                                                                                     | Articoli 76 e 77              |
| SEZIONE 3    | Informazioni chiave per gli investitori                                                                                                 | Articoli da 78 a 82           |
| CAPO X       | OBBLIGHI GENERALI DELL'OICVM                                                                                                            | Articoli da 83 a 90           |
| CAPO XI      | DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AGLI OICVM CHE COMMERCIALIZZANO LE LORO QUOTE IN STATI MEMBRI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SONO STABILITI | Articoli da 91 a 96           |
| CAPO XII     | DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ INCARICATE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA VIGILANZA                                                   | Articoli da 97 a 110          |
| CAPO XIII    | ATTI DELEGATI E POTERI DI ESECUZIONE                                                                                                    | Articoli 111 e 112 <i>bis</i> |
| CAPO XIV     | DEROGHE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                                                                             |                               |
| SEZIONE 1    | Deroghe                                                                                                                                 | Articoli 113 e 114            |
| SEZIONE 2    | Disposizioni transitorie e finali                                                                                                       | Articoli da 115 a 119         |
| ALLEGATO I   | Schemi A e B                                                                                                                            |                               |
| ALLEGATO II  | Funzioni comprese nell'attività di gestione collettiva di portafogli                                                                    |                               |
| ALLEGATO III |                                                                                                                                         |                               |
| Parte A      | Direttiva abrogata con elenco delle sue successive modifiche                                                                            |                               |
| Parte B      | Elenco dei termini per l'attuazione nel diritto nazionale e l'applicazione                                                              |                               |
| ALLEGATO IV  | Tavola di concordanza                                                                                                                   |                               |

## CAPO I

**OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI***Articolo 1*

1. La presente direttiva si applica agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stabiliti sul territorio degli Stati membri.

2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 3, si intendono per OICVM gli organismi:

a) il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 50, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e

b) le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.

**▼B**

Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di investimento.

3. Conformemente al diritto nazionale, gli organismi di cui al paragrafo 2 possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di «trust» («unit trust») oppure la forma statutaria (società di investimento).

Ai fini della presente direttiva:

a) il termine «fondo comune di investimento» comprende anche lo «unit trust»;

b) il termine «quote» di OICVM include anche le azioni di OICVM.

4. Non sono soggette alla presente direttiva le società d'investimento il cui patrimonio è investito, attraverso l'intermediazione di società controllate, principalmente in beni diversi dai valori mobiliari.

5. Gli Stati membri vietano agli OICVM soggetti alla presente direttiva di trasformarsi in organismi d'investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva.

6. Fatte salve le disposizioni del diritto comunitario in materia di movimenti di capitali e quelle degli articoli 91 e 92 e dell'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, nessuno Stato membro può applicare agli OICVM stabiliti in un altro Stato membro, né alle quote emesse da tali organismi, disposizioni ulteriori nel settore disciplinato dalla presente direttiva, laddove tali OICVM commercializzano le loro quote nel territorio di tale Stato membro.

7. Fatto salvo il presente capo, uno Stato membro può applicare agli OICVM stabiliti nel proprio territorio disposizioni aggiuntive o più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, a condizione che queste siano di applicazione generale e non siano contrarie alla presente direttiva.

## *Articolo 2*

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «depositario»: un ente al quale sono affidati i compiti di cui agli articoli 22 e 32 e che è soggetto alle altre disposizioni di cui al capo IV e alla sezione 3 del capo V;

b) «società di gestione»: una società che esercita abitualmente l'attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM);

c) «Stato membro di origine di una società di gestione»: lo Stato membro nel quale è situata la sede legale della società di gestione;

d) «Stato membro ospitante di una società di gestione»: ogni Stato membro diverso da quello di origine in cui la società di gestione ha una succursale o presta servizi;

e) «Stato membro di origine di un OICVM»: lo Stato membro nel quale l'OICVM è autorizzato conformemente all'articolo 5;

f) «Stato membro ospitante di un OICVM»: uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine di un OICVM, nel quale sono commercializzate le quote dell'OICVM;

g) «succursale»: una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di una società di gestione e che presta i servizi per i quali la società di gestione è stata autorizzata;

## ▼B

- h) «autorità competenti»: le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 97;
- i) «stretti legami»: la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da
  - i) una «partecipazione», ossia la detenzione diretta o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; o
  - ii) un «controllo», ossia il legame che esiste tra un'impresa controllante e un'impresa controllata ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati<sup>(1)</sup>, e in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
- j) «partecipazione qualificata»: ogni partecipazione diretta o indiretta in una società di gestione che rappresenti almeno il 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione della società di gestione in cui è detenuta tale partecipazione;
- k) «capitale iniziale»: i fondi di cui all'articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE;
- l) «fondi propri»: i fondi propri di cui al titolo V, capo 2, sezione 1, della direttiva 2006/48/CE;
- m) «supporto durevole»: uno strumento che permetta all'investitore di conservare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;
- n) «valori mobiliari»:
  - i) le azioni e altri valori assimilabili ad azioni («azioni»);
  - ii) le obbligazioni e altri titoli di debito («obbligazioni»);
  - iii) qualsiasi altro valore mobiliare negoziabile che permetta di acquisire i predetti valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio;
- o) «strumenti del mercato monetario»: strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario che siano liquidi e abbiano un valore determinabile con precisione in qualunque momento;
- p) «fusione»: un'operazione con la quale:
  - i) uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto, in seguito denominato «OICVM ricevente», in cambio dell'assegnazione di quote dell'OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se applicabile, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote;

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

**▼B**

- ii) due o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un OICVM da essi costituito o a un relativo comparto, detto «OICVM ricevente», in cambio dell'assegnazione di quote dell'OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se del caso, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote;
  - iii) uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», che continuano a esistere finché siano state regolate tutte le passività, trasferiscono i loro patrimoni netti a un altro comparto di investimento dello stesso OICVM, a un OICVM che essi costituiscono o a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto d'investimento, detto «OICVM ricevente»;
- q) «fusione transfrontaliera»: una fusione di OICVM:
- i) di cui almeno due stabiliti in Stati membri diversi; oppure
  - ii) stabiliti nello stesso Stato membro in un OICVM di nuova costituzione stabilito in un altro Stato membro;
- r) «fusione nazionale»: una fusione tra OICVM stabiliti nello stesso Stato membro, ove almeno uno degli OICVM interessati sia stato notificato conformemente all'articolo 93;

**▼M4**

- s) «organo di gestione»: l'organo con il potere decisionale finale in una società di gestione, società di investimento o depositario, che comprende le funzioni di sorveglianza e di gestione, o soltanto la funzione di gestione se le due funzioni sono separate. Se, conformemente alla normativa nazionale, la società di gestione, la società di investimento o il depositario dispone di organi diversi con funzioni specifiche, i requisiti stabiliti nella presente direttiva riguardanti l'«organo di gestione» o l'«organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza» si applicano anche o soltanto ai membri degli altri organi della società di gestione, società di investimento o depositario ai quali la normativa nazionale attribuisce la rispettiva responsabilità;
- t) «strumento finanziario»: lo strumento finanziario di cui alla sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

**▼B**

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'attività abituale di una società di gestione comprende le funzioni elencate nell'allegato II.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera g), tutte le sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da una società di gestione con amministrazione centrale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

**▼B**

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera i), punto ii), si applica quanto segue:

- a) un'impresa controllata di un'impresa controllata è parimenti considerata come un'impresa controllata dell'impresa controllante a cui fanno capo tali imprese;
- b) si ritiene che costituiscano uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche le situazioni in cui esse siano legate in modo stabile a una stessa persona da un legame di controllo.

5. Ai fini del paragrafo 1, lettera j), sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato <sup>(1)</sup>.

6. Ai fini del paragrafo 1, lettera l), si applicano per analogia gli articoli da 13 a 16 della direttiva 2006/49/CE.

7. Ai fini del paragrafo 1, lettera n), sono escluse dai valori mobiliari le tecniche e gli strumenti di cui all'articolo 51.

### *Articolo 3*

Non sono assoggettati alla presente direttiva:

- a) organismi di investimento collettivo di tipo chiuso;
- b) organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle proprie quote tra il pubblico all'interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa;
- c) organismi di investimento collettivo la vendita delle cui quote è riservata dal regolamento del fondo o dall'atto costitutivo della società d'investimento al pubblico dei paesi terzi;
- d) le categorie di organismi di investimento collettivo fissate dalla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti tali organismi di investimento collettivo, per i quali non si possono applicare le norme previste dal capo VII e dall'articolo 83 in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti.

### *Articolo 4*

Per l'applicazione della presente direttiva un OICVM si considera stabilito nel suo Stato membro di origine.

## CAPO II

### AUTORIZZAZIONE DELL'OICVM

### *Articolo 5*

1. Per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato conformemente alla presente direttiva

<sup>(1)</sup> GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

**▼B**

Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri.

2. Un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine hanno approvato la richiesta della società di gestione di gestire tale fondo comune, il regolamento del fondo e la scelta del depositario. Una società d'investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine hanno approvato il suo atto costitutivo e la scelta del depositario, nonché, se del caso, la richiesta della società di gestione di gestire tale società di investimento.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, se l'OICVM non è stabilito nello Stato membro di origine della società di gestione, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM decidono sulla richiesta della società di gestione di gestire l'OICVM ai sensi dell'articolo 20. Non costituisce una condizione per l'autorizzazione il fatto che l'OICVM sia gestito da una società di gestione con sede legale nello Stato membro di origine dell'OICVM né che la società di gestione eserciti o deleghi eventuali attività nello Stato membro di origine dell'OICVM.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM non autorizzano un OICVM se:

- a) esse constatino che la società di investimento non soddisfa i presupposti stabiliti al capo V; o
- b) la società di gestione non è autorizzata alla gestione di un OICVM nel proprio Stato membro di origine.

Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2, la società di gestione o, se del caso, la società d'investimento, è informata, entro due mesi dalla presentazione della richiesta completa, del fatto che l'autorizzazione dell'OICVM sia stata o meno concessa.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM non possono autorizzare un OICVM se gli esponenti aziendali del depositario non possiedono il requisito dell'onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine, l'identità degli esponenti aziendali del depositario, nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica, è immediatamente notificata alle autorità competenti.

Si intendono per esponenti aziendali le persone che, a norma della legge o dell'atto costitutivo, rappresentano il depositario ovvero che determinano effettivamente la politica dell'attività del depositario.

5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM negano l'autorizzazione se l'OICVM è soggetto a divieto giuridico (stabilito ad esempio dal regolamento del fondo o dall'atto costitutivo) di commercializzare le proprie quote nello Stato membro di origine.

6. Né la sostituzione della società di gestione o del depositario, né alcuna modifica del regolamento del fondo o dell'atto costitutivo della società d'investimento possono avere luogo senza l'approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM.

**▼B**

7. Gli Stati membri assicurano che informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione della presente direttiva, relative alla costituzione e al funzionamento degli OICVM siano facilmente accessibili a distanza o con mezzi elettronici. Gli Stati membri assicurano che dette informazioni siano disponibili almeno in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, e siano aggiornate.

**▼M1**

8. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo: l'«AESFEM»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B**

## CAPO III

## OBBLIGHI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE

## SEZIONE 1

*Condizioni di accesso all'attività**Articolo 6*

1. L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. L'autorizzazione rilasciata a una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri.

**▼M1**

L'AESFEM riceve notifica di ogni autorizzazione concessa nonché pubblica e aggiorna sul proprio sito web un elenco delle società di gestione autorizzate.

**▼B**

2. Nessuna società di gestione svolge attività diverse dalla gestione di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, a meno che non si tratti della gestione aggiuntiva di altri organismi di investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva e in merito alla quale la società di gestione è sottoposta alla vigilanza prudenziale, ma le cui quote non sono commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa.

L'attività di gestione di OICVM comprende, ai fini della presente direttiva, le funzioni citate nell'elenco di cui all'allegato II.

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

**▼B**

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di OICVM, anche i servizi seguenti:

a) gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE; e

b) a titolo di servizi accessori:

i) consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

ii) custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo.

Le società di gestione non sono in nessun caso autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare unicamente i servizi di cui al presente paragrafo, né a prestare servizi accessori senza essere autorizzate a svolgere i servizi di cui al primo comma, lettera a).

4. L'articolo 2, paragrafo 2, e gli articoli 12, 13 e 19 della direttiva 2004/39/CE si applicano alla prestazione, da parte delle società di gestione, dei servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

#### *Articolo 7*

1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti non autorizzano una società di gestione se la stessa non soddisfa i seguenti requisiti:

a) la società di gestione dispone di un capitale iniziale pari almeno a 125 000 EUR tenuto conto di quanto segue:

i) quando il valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione supera 250 000 000 EUR, la società di gestione deve disporre di fondi propri aggiuntivi il cui importo è pari allo 0,02 % del valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione che supera i 250 000 000 EUR, ma il totale richiesto del capitale iniziale e dell'importo aggiuntivo non deve superare tuttavia 10 000 000 EUR;

ii) ai fini del presente paragrafo, per portafogli della società di gestione si devono intendere:

— fondi comuni di investimento gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega,

— società di investimento della cui gestione è incaricata la società di gestione in questione,

**▼B**

- altri organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega;

**▼M7**

- iii) a prescindere dall'ammontare dei sopra indicati importi, i fondi propri della società di gestione non devono mai essere inferiori all'importo stabilito all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

**▼B**

- b) le persone che dirigono di fatto la società di gestione hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati immediatamente all'autorità competente; l'attività della società di gestione deve essere decisa da almeno due persone che soddisfino tali requisiti;
- c) la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di gestione; e
- d) tanto l'amministrazione centrale quanto la sede legale della società di gestione sono situate nello stesso Stato membro.

Ai fini della lettera a) del primo comma gli Stati membri possono dispensare le società di gestione dall'obbligo di disporre di fino al 50 % dell'importo aggiuntivo di fondi propri di cui al punto i) se esse beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un'impresa di assicurazione; questi ultimi devono avere la sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti alle norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario.

2. Se esistono stretti legami tra la società di gestione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti rilasciano l'autorizzazione solo se tali stretti legami non ostacolano l'efficace esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti negano l'autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di gestione ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni, ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti impongono alle società di gestione di comunicare le informazioni necessarie per verificare in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente paragrafo.

3. Le autorità competenti informano il richiedente, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione. L'eventuale rifiuto deve essere motivato.

4. La società di gestione può iniziare la sua attività non appena l'autorizzazione è rilasciata.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

**▼B**

5. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata a una società di gestione soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società:

- a) non utilizzi l'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinunci espressamente o abbia cessato l'attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;
- b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
- d) non è più conforme alla direttiva 2006/49/CE se l'autorizzazione comprende anche la gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva;
- e) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o
- f) ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale.

**▼M1**

6. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di gestione, compreso il programma di attività;
- b) i requisiti applicabili alla società di gestione a norma del paragrafo 2 e le informazioni per la notifica di cui al paragrafo 3;
- c) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché gli ostacoli che possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE, in combinato disposto con l'articolo 11 della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 8*

1. Le autorità competenti non rilasciano a una società di gestione l'autorizzazione per accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata nonché dell'entità della medesima.

Le autorità competenti negano l'autorizzazione se, in funzione della necessità di assicurare una gestione sana e prudente della società di gestione, non sono certe dell'idoneità degli azionisti o soci di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri non applicano alle succursali di società di gestione, che hanno la propria sede legale fuori della Comunità e iniziano o svolgono già la loro attività, disposizioni che assicurino loro un trattamento più favorevole di quello accordato alle succursali di società di gestione la cui sede legale si trova in uno Stato membro.

3. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito all'autorizzazione di qualsiasi società di gestione che sia:

- a) una controllata di un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro;
- b) una controllata dell'impresa controllante di un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; oppure
- c) una società controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro.

*SEZIONE 2**Relazioni con i paesi terzi**Articolo 9*

1. Le relazioni con i paesi terzi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2004/39/CE.

Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all'articolo 15 della direttiva 2004/39/CE vanno interpretati come «società di gestione», e l'espressione «prestare servizi d'investimento» di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE va interpretata come «prestare servizi».

**▼M1**

2. Gli Stati membri informano l'AESFEM e la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dagli OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.

La Commissione esamina tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata. L'AESFEM assiste la Commissione nell'esecuzione di detti compiti.

**▼B***SEZIONE 3**Condizioni di esercizio**Articolo 10*

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione esigono che la società di gestione da esse autorizzata soddisfi in ogni momento le condizioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2.

I fondi propri di una società di gestione non devono scendere al di sotto del livello previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tale società, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato di tempo per rettificare la situazione o cessare l'attività.

2. La vigilanza prudenziale su una società di gestione spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione indipendentemente dal fatto che la società di gestione crei una succursale o presti servizi in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono la responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di una società di gestione.

*Articolo 11*

1. Alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni degli articoli 10, 10 *bis* e 10 *ter* della direttiva 2004/39/CE.

2. Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/39/CE vanno interpretati come «società di gestione».

**▼M1**

3. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire un elenco esauriente di informazioni, come previsto al presente articolo, con riferimento all'articolo 10 *ter*, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, di tale direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate, come previsto al presente articolo, con riferimento all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 12*

1. Ogni Stato membro redige le norme prudenziali che le società di gestione autorizzate in quello Stato membro, per quanto concerne l'attività di gestione degli OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, devono osservare in ogni momento.

In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, tenuto conto anche della natura degli OICVM gestiti da una società di gestione, esigono che ciascuna di tali società:

- a) abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure adeguate di controllo interno che comprendano, in particolare, regole per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento in conto proprio e che assicurino, quanto meno, che qualunque transazione in cui intervenga l'OICVM possa essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che il patrimonio degli OICVM gestito dalla società di gestione sia investito conformemente al regolamento del fondo o al suo atto costitutivo e alle norme in vigore;
- b) sia strutturata e organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio che gli interessi degli OICVM o dei clienti siano pregiudicati dai conflitti d'interessi tra la società e i suoi clienti, tra due dei suoi clienti, tra uno dei suoi clienti e un OICVM o tra due OICVM.

2. Le società di gestione che sono autorizzate a prestare i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a):

- a) non possono investire la totalità o una parte del portafoglio di un investitore in quote di organismi d'investimento collettivo che esse gestiscono, salvo previa autorizzazione generale del cliente;
- b) sono soggette, con riguardo ai servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, alle disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi d'indennizzo degli investitori <sup>(1)</sup>.

**▼M1**

3. Fatto salvo l'articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati ►**M4** conformemente all'articolo 112 bis ◀, misure che precisano le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).

4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito alle procedure, alle disposizioni, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

**▼M1**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 13*

1. Se la legislazione dello Stato membro di origine della società di gestione consente alle società di gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l'esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni, devono essere soddisfatti tutti i presupposti seguenti:

- a) la società di gestione informa in modo appropriato le autorità competenti del proprio Stato membro di origine; le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione trasmettono senza indugio le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM;
- b) il mandato non deve pregiudicare l'efficacia della vigilanza sulla società di gestione e in particolare non deve impedire a questa di agire, né agli OICVM di essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori;
- c) se la delega riguarda la gestione degli investimenti, il mandato deve essere conferito solo a imprese autorizzate o registrate ai fini della gestione di patrimoni e soggette a vigilanza prudenziale; la delega deve essere conforme ai criteri di ripartizione degli investimenti periodicamente definiti dalle società di gestione;
- d) nel caso in cui il mandato abbia a oggetto la gestione degli investimenti e sia conferito a una impresa di un paese terzo, deve essere garantita la collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate;
- e) il mandato per la funzione principale di gestione degli investimenti non deve essere conferito né al depositario, né a una qualsiasi altra impresa i cui interessi possano essere in conflitto con quelli della società di gestione o dei detentori delle quote;
- f) devono essere previste misure che consentono alle persone che dirigono la società di gestione di controllare efficacemente e in ogni momento l'attività dell'impresa alla quale il mandato viene conferito;
- g) il mandato non deve impedire alle persone che dirigono la società di gestione di impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni all'impresa titolare del mandato e di revocare il mandato stesso con effetto immediato, ove ciò sia nell'interesse degli investitori;
- h) tenuto conto della natura delle funzioni da delegare, l'impresa alla quale le funzioni sono delegate deve essere qualificata e idonea a svolgere le funzioni di cui trattasi; e
- i) i prospetti dell'OICVM devono specificare le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare ai sensi del presente articolo.

**▼B**

2. La responsabilità della società di gestione o del depositario non è pregiudicata dall'aver delegato a terzi alcune sue funzioni. La società di gestione non delega le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma.

*Articolo 14*

1. Ciascuno Stato membro redige le regole di condotta che le società di gestione in esso autorizzate devono osservare in ogni momento. Tali norme devono attuare almeno i principi di cui al presente paragrafo. Tali principi obbligano la società di gestione a:

- a) agire, nell'esercizio della propria attività, in modo leale e corretto, nell'interesse degli OICVM che gestisce e dell'integrità del mercato;
- b) agire con la competenza, l'impegno e la diligenza necessari, nell'interesse degli OICVM che gestisce e dell'integrità del mercato;
- c) disporre delle risorse e delle procedure necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività, e utilizzarle in modo efficace;
- d) cercare di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non sia possibile, provvedere a che gli OICVM che gestisce siano trattati in modo equo; e
- e) conformarsi a tutte le prescrizioni applicabili all'esercizio delle proprie attività in modo da promuovere gli interessi dei propri investitori e l'integrità del mercato.

**▼M1**

2. Fatto salvo l'articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati ►**M4** conformemente all'articolo 112 *bis* ◄, misure volte a garantire che la società di gestione soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 1, in particolare allo scopo di:

**▼B**

- a) definire opportuni criteri per agire con correttezza ed equità e con la competenza, la cura e la diligenza necessari, nel migliore interesse degli OICVM;
- b) precisare i principi richiesti per garantire che le società di gestione utilizzino in modo efficace le risorse e le procedure necessarie per il corretto svolgimento delle loro attività; e
- c) definire le misure che è ragionevolmente lecito attendersi dalle società di gestione al fine di individuare, prevenire, gestire e/o rendere noti conflitti d'interesse, come pure di definire gli opportuni criteri per determinare le tipologie di conflitti d'interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi degli OICVM.

**▼M1**

▼ **M1**

3. Per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼ **M4***Articolo 14 bis*

1. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di elaborare e applicare politiche e prassi retributive che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio, che non incoraggino un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono né pregiudichino il rispetto dell'obbligo della società di gestione di agire nel migliore interesse dell'OICVM.

2. Le politiche e prassi retributive comprendono le componenti fisse e variabili delle retribuzioni e i benefici pensionistici discrezionali.

3. Le politiche e le prassi retributive si applicano a tali categorie di personale, tra cui l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio delle società di gestione o degli OICVM che gestiscono.

4. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti e/o ai partecipanti ai mercati finanziari in merito alle persone di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'applicazione dei principi di cui all'articolo 14 *ter*. Gli orientamenti tengono conto dei principi riguardanti sane politiche retributive, stabiliti nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, delle dimensioni delle società di gestione e degli OICVM che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. In sede di elaborazione di tali orientamenti, l'ESMA collabora strettamente con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («ABE»), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> al fine di assicurare l'uniformità rispetto agli obblighi introdotti in altri settori dei servizi finanziari, in particolare gli enti creditizi e le imprese di investimento.

<sup>(1)</sup> Raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

▼ **M4***Articolo 14 ter*

1. Nell'elaborare e nell'applicare le politiche retributive di cui all'articolo 14 *bis*, le società di gestione si attengono, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:

- a) la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che la società di gestione amministra;
- b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione e degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM e comprende misure intese a evitare i conflitti d'interesse;
- c) la politica retributiva è adottata dall'organo di gestione della società di gestione, nella sua funzione di sorveglianza, e detto organo adotta e riesamina almeno annualmente i principi generali della politica retributiva in questione ed è responsabile della loro applicazione, che controlla. Solo i membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive nella società di gestione in questione e che hanno competenze in gestione dei rischi e retribuzioni svolgono i compiti di cui alla presente lettera;
- d) l'attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle prassi retributive adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza;
- e) i membri del personale che svolgono funzioni di controllo sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;
- f) la retribuzione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione dei rischi e di controllo della conformità è direttamente controllata dal comitato per le retribuzioni, se esistente;
- g) qualora la retribuzione sia legata ai risultati, l'importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazione dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata o dell'OICVM interessato e dei relativi rischi, nonché dei risultati generali della società di gestione e nella valutazione dei risultati individuali sono presi in considerazione criteri finanziari e non finanziari;
- h) la valutazione dei risultati è eseguita in un quadro pluriennale appropriato al periodo di detenzione raccomandato agli investitori dell'OICVM gestito dalla società di gestione, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine dell'OICVM stesso e sui relativi rischi di investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui risultati sia ripartito sullo stesso periodo;

**▼ M4**

- i) la retribuzione variabile garantita è eccezionale ed è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno di impegno;
- j) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte della retribuzione complessiva sufficientemente alta per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione;
- k) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non ricompensare gli insuccessi;
- l) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili individuali o collettive della retribuzione, prevede un meccanismo di rettifica completa volto ad integrare tutti i pertinenti tipi di rischi presenti e futuri;

**▼ C1**

- m) in funzione della struttura giuridica dell'OICVM e del suo regolamento o atto costitutivo, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 % di qualsiasi componente della retribuzione variabile, è composta da quote o azioni dell'OICVM interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti con incentivi di efficacia analoga a uno degli strumenti di cui alla presente lettera, a meno che la gestione di OICVM rappresenti meno del 50 % del portafoglio totale gestito dalla società di gestione, nel qual caso il minimo del 50 % non si applica.

**▼ M4**

Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti ad un'adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi della società di gestione, degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della retribuzione differita in conformità della lettera n), sia alla parte della componente variabile della retribuzione non differita;

- n) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40 %, della componente variabile della retribuzione, è differita su un periodo appropriato in considerazione del periodo di detenzione raccomandato agli investitori dell'OICVM interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi dell'OICVM in questione.

Il periodo di cui alla presente lettera è di almeno tre anni; la retribuzione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della retribuzione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito;

▼ **M4**

- o) la retribuzione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della società di gestione nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell'unità aziendale, dell'OICVM e della persona interessata.

La retribuzione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati della società di gestione o dell'OICVM interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;

- p) la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società di gestione e degli OICVM che gestisce.

Se il dipendente lascia la società di gestione prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dalla società di gestione per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti di cui alla lettera m). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti di cui alla lettera m), con riserva di un periodo di mantenimento di cinque anni;

- q) il personale è tenuto ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi retributivi;
- r) la retribuzione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l'elusione delle prescrizioni stabilite nella presente direttiva.

2. In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 l'ESMA può chiedere alle autorità competenti informazioni sulle politiche e prassi retributive di cui all'articolo 14 *bis* della presente direttiva.

L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE, include negli orientamenti per le politiche retributive disposizioni concernenti le modalità con cui criteri retributivi settoriali diversi, ad esempio quelli stabiliti dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>, devono essere applicati qualora i dipendenti o altre categorie di personale prestino servizi soggetti a criteri retributivi settoriali diversi.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell' 1.7.2011, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

**▼M4**

3. I principi stabiliti dal paragrafo 1 si applicano ai benefici di qualsiasi tipo versati dalla società di gestione, a qualsiasi importo versato direttamente dallo stesso OICVM, comprese le commissioni di incentivo, e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni dell'OICVM, eseguito a vantaggio di tali categorie di personale, tra cui l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul loro profilo di rischio o sul profilo di rischio degli OICVM che gestiscono.

4. Le società di gestione significative per le loro dimensioni o le dimensioni degli OICVM che gestiscono, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività, istituiscono un comitato per le retribuzioni. Il comitato per le retribuzioni è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio.

Il comitato per le retribuzioni istituito, se del caso, secondo gli orientamenti dell'ESMA di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 4, è responsabile della preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio della società di gestione o degli OICVM interessati, che devono essere adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza. Il comitato per le retribuzioni è presieduto da un membro dell'organo di gestione che non esercita funzioni esecutive nella società di gestione in questione. I membri del comitato per le retribuzioni sono membri dell'organo di gestione e non svolgono alcuna funzione esecutiva nella società di gestione in questione.

Ove il diritto nazionale preveda la rappresentanza dei dipendenti nell'organo di gestione, il comitato per le retribuzioni comprende uno o più rappresentanti dei dipendenti. Nell'elaborazione delle sue decisioni, il comitato per le retribuzioni tiene conto degli interessi a lungo termine degli investitori e di altre parti interessate nonché dell'interesse pubblico.

**▼B***Articolo 15*

Le società di gestione o, se del caso, le società d'investimento adottano le misure necessarie ai sensi dell'articolo 92 e definiscono procedure e meccanismi appropriati intesi a garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e che questi ultimi non siano limitati nell'esercizio dei loro diritti qualora la società di gestione sia autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell'OICVM. Tali misure consentono agli investitori di presentare reclami nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del proprio Stato membro.

Le società di gestione definiscono inoltre procedure e meccanismi appropriati per mettere a disposizione informazioni su richiesta del pubblico o delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM.



## SEZIONE 4

*Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi**Articolo 16*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione autorizzate dal proprio Stato membro di origine possano esercitare nel loro territorio le attività per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione, costituendovi una succursale o in regime di libera prestazione di servizi.

Se una società di gestione così autorizzata propone, senza stabilire una succursale, soltanto di commercializzare le quote dell'OICVM che essa gestisce, come previsto all'allegato II, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'OICVM, senza proporre di effettuare altre attività o servizi, tale commercializzazione è soggetta esclusivamente ai requisiti di cui al capo XI.

2. Gli Stati membri non subordinano lo stabilimento di una succursale o la libera prestazione di servizi ad alcuna autorizzazione né al requisito di una determinata dotazione di capitale né ad altra misura di effetto equivalente.

3. Fatte salve le condizioni di cui al presente articolo, un OICVM è libero di designare una società di gestione autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell'OICVM, o di essere gestito dalla stessa, ai sensi delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, purché tale società di gestione osservi le disposizioni di cui:

- a) all'articolo 17 o all'articolo 18; e
- b) agli articoli 19 e 20.

*Articolo 17*

1. Oltre alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7, una società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro, al fine di esercitare le attività per cui è stata autorizzata, comunica tale intenzione alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

2. Gli Stati membri esigono che ogni società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro fornisca, all'atto della comunicazione di cui al paragrafo 1, le informazioni e i documenti seguenti:

- a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende stabilire una succursale;
- b) un programma di attività indicante le attività e i servizi di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere nonché la struttura organizzativa della succursale; tale programma include una descrizione della procedura di gestione dei rischi esistente nella società di gestione. Esso comprende altresì una descrizione delle procedure e delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 15;
- c) il recapito nello Stato membro ospitante della società di gestione, ove possono esserle richiesti i documenti; e
- d) i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale.

**▼B**

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, a meno che non abbiano motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria della società di gestione in rapporto alle attività che essa intende esercitare, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal loro ricevimento in forma completa e ne danno comunicazione alla società di gestione. Esse inoltre comunicano le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo che miri a tutelare gli investitori.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, qualora rifiutino di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, rendono note le ragioni di tale rifiuto alla società di gestione interessata entro due mesi dal ricevimento delle informazioni in forma completa. Tale rifiuto o ogni mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine della società di gestione.

Qualora una società di gestione intenda esercitare l'attività di gestione collettiva di portafogli di cui all'allegato II, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione allegano alla documentazione inviata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione un attestato da cui risulti che la società di gestione è stata autorizzata ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, unitamente a una descrizione della portata dell'autorizzazione della società di gestione e ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta società di gestione è autorizzata a gestire.

4. Una società di gestione che fornisce servizi tramite una succursale all'interno del territorio dello Stato membro ospitante deve rispettare le norme redatte dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi dell'articolo 14.

5. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione hanno la responsabilità di vigilare sulla conformità con il paragrafo 4.

6. Prima che la succursale di una società di gestione inizi l'attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione dispongono di un periodo di due mesi, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, per predisporre la vigilanza sull'osservanza da parte della società di gestione delle norme di loro competenza.

7. La succursale può essere stabilita e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione o dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 6, in caso di silenzio di dette autorità.

8. In caso di modifica delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, lettere b), c) o d), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante della società di gestione, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possano adottare una decisione su detta modifica ai sensi del paragrafo 3 e le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possano pronunciarsi ai sensi del paragrafo 6.

**▼M6**

Se, a seguito della modifica di cui al primo comma, la società di gestione non dovesse essere più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione informano la società di gestione entro 15 giorni lavorativi dal

**▼M6**

ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma che non può attuare la modifica. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione informano di conseguenza le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.

Se la modifica di cui al primo comma è attuata dopo che sono state trasmesse le informazioni ai sensi del secondo comma e se a seguito di detta modifica la società di gestione non è più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione adottano tutte le opportune misure conformemente all'articolo 98 e notificano senza indebito ritardo le misure adottate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.

**▼B**

9. In caso di modifica delle informazioni notificate ai sensi del paragrafo 3, primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione aggiornano le informazioni che figurano nell'attestato di cui al paragrafo 3, terzo comma e informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione di qualsiasi modifica della portata dell'autorizzazione della società di gestione o dei dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che la predetta autorità di gestione è autorizzata a gestire.

**▼M1**

10. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 18*

1. Ogni società di gestione che intenda esercitare per la prima volta le attività per le quali è stata autorizzata nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione:

- a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende operare; e
- b) un programma di attività indicante le attività e i servizi di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere, che include una descrizione della procedura di gestione dei rischi esistente nella società di gestione. Esso comprende altresì una descrizione delle procedure e dei meccanismi adottati ai sensi dell'articolo 15.

**▼B**

2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, entro un mese dal loro ricevimento.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione comunicano inoltre le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo applicabile che miri a tutelare gli investitori.

Qualora una società di gestione intenda esercitare l'attività di gestione collettiva di portafogli di cui all'allegato II, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione allegano alla documentazione inviata alle competenti autorità dello Stato membro ospitante della società di gestione un attestato da cui risulti che la società di gestione è stata autorizzata ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, unitamente a una descrizione della portata dell'autorizzazione della società di gestione e ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta società di gestione è autorizzata a gestire.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 93, la società di gestione può quindi iniziare l'attività nello Stato membro ospitante della società di gestione.

3. Una società di gestione che presta servizi in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme emanate dallo Stato membro di origine della società di gestione, ai sensi dell'articolo 14.

4. In caso di modifica del contenuto delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante della società di gestione, prima di procedere alla modifica stessa. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione aggiorna le informazioni contenute nell'attestato di cui al paragrafo 2 e comunica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione qualsiasi modifica alla portata dell'autorizzazione della società di gestione o ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta autorità di gestione è autorizzata a gestire.

**▼M1**

5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



### Articolo 19

1. Una società di gestione che fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli su base transfrontaliera mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme dello Stato membro di origine della società di gestione in materia di organizzazione della società di gestione, compresi il regime di delega, le procedure di gestione dei rischi, le norme prudenziali e la vigilanza, le procedure di cui all'articolo 12 e gli obblighi informativi che le incombono. Tali norme non sono più rigorose di quelle applicabili alle società di gestione che svolgono la propria attività esclusivamente nel loro Stato membro di origine.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione hanno la responsabilità di verificare la conformità alle norme di cui al paragrafo 1.

3. Una società di gestione che fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli su base transfrontaliera mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme dello Stato membro di origine dell'OICVM in materia di costituzione e funzionamento degli OICVM, in particolare le norme applicabili:

- a) alla costituzione e all'autorizzazione dell'OICVM;
- b) all'emissione e al rimborso di quote e azioni;
- c) alle politiche e ai limiti d'investimento, tra cui il calcolo dell'esposizione complessiva e della leva finanziaria;
- d) ai vincoli sui prestiti concessi e assunti e sulle vendite allo scoperto;
- e) alla valutazione del patrimonio e alla contabilità dell'OICVM;
- f) al calcolo del prezzo di emissione o di rimborso e gli errori del calcolo del valore patrimoniale netto e al relativo indennizzo per gli investitori;
- g) alla distribuzione o al reinvestimento dei rendimenti;
- h) agli obblighi di informativa e rendicontazione dell'OICVM, compresi il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori e le relazioni periodiche;
- i) alle modalità previste per la commercializzazione;
- j) ai rapporti con i detentori di quote;
- k) alla fusione e alla ristrutturazione dell'OICVM;
- l) allo scioglimento e alla liquidazione dell'OICVM;
- m) ove applicabile, al contenuto del registro dei detentori delle quote;
- n) alle spese di autorizzazione e di vigilanza connesse all'OICVM; e
- o) all'esercizio dei diritti di voto dei detentori di quote e di altri diritti degli stessi correlati alle lettere da a) a m).

4. La società di gestione si conforma agli obblighi previsti dal regolamento del fondo o dall'atto costitutivo e a quelli previsti dal prospetto, che devono essere in linea con la legge applicabile di cui ai paragrafi 1 e 3.

**▼B**

5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM sono responsabili di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. La società di gestione decide, ed è responsabile, per l'adozione e l'attuazione di tutte le misure e le decisioni organizzative necessarie per garantire la conformità con le norme in materia di costituzione e funzionamento dell'OICVM e con gli obblighi previsti dal regolamento del fondo o dall'atto costitutivo nonché con gli obblighi previsti dal prospetto.

7. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione sono responsabili della vigilanza sull'adeguatezza dei meccanismi e dell'organizzazione predisposti dalla società di gestione per conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti gli OICVM da essa gestiti.

8. Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione autorizzate in un determinato Stato membro non siano soggette a eventuali ulteriori requisiti disposti nello Stato membro di origine dell'OICVM riguardo agli aspetti disciplinati dalla presente direttiva, salvo nei casi espressamente menzionati dalla stessa.

*Articolo 20*

1. Fatto salvo l'articolo 5, una società di gestione che faccia richiesta di gestire un OICVM stabilito in un altro Stato membro fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM la seguente documentazione:

**▼M4**

a) il contratto scritto concluso con il depositario di cui all'articolo 22, paragrafo 2;

**▼B**

b) informazioni sulle modalità di delega riguardo a funzioni in materia di gestione e amministrazione di investimenti, di cui all'allegato II.

Se una società di gestione gestisce già un OICVM dello stesso tipo nello Stato membro di origine dell'OICVM, è sufficiente fare riferimento alla documentazione già fornita.

2. Ove ciò sia necessario per garantire la conformità con le norme per le quali sono responsabili, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione di fornire chiarimenti e informazioni circa la documentazione di cui al paragrafo 1 e, in base all'attestato di cui agli articoli 17 e 18, accertarsi se il tipo di OICVM per cui è richiesta l'autorizzazione è coperto o meno dall'autorizzazione concessa alla società di gestione. Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione esprimono il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta iniziale.

**▼B**

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM possono rifiutare la richiesta della società di gestione soltanto se:

- a) la società di gestione non osserva le norme che rientrano nelle loro competenze ai sensi dell'articolo 19;
- b) la società di gestione non è autorizzata dalle autorità competenti del proprio Stato membro di origine a gestire il tipo di OICVM per cui si richiede l'autorizzazione; o
- c) la società di gestione non ha fornito la documentazione di cui al paragrafo 1.

Prima di rifiutare una richiesta, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM consultano le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.

4. La società di gestione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM qualsiasi successiva modifica sostanziale alla documentazione di cui al paragrafo 1.

**▼M1**

5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di gestione di un OICVM stabilito in un altro Stato membro.

La Commissione può adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (CE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la fornitura di informazioni.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 21*

1. Uno Stato membro ospitante della società di gestione può esigere, a fini statistici, che tutte le società di gestione aventi una succursale nel suo territorio presentino periodicamente alle autorità competenti di tale Stato membro ospitante un resoconto delle attività svolte in tale Stato membro ospitante.

2. Lo Stato membro ospitante della società di gestione può esigere dalle società di gestione che svolgono attività nel suo territorio, mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi, le informazioni necessarie per verificare l'osservanza da parte di tali società delle disposizioni loro applicabili che rientrano tra le competenze dello Stato membro ospitante della società di gestione.

Non possono tuttavia essere richieste informazioni più rigorose di quelle che sono tenute a comunicare le società di gestione autorizzate nello Stato membro in questione, per verificare l'osservanza da parte loro delle medesime norme.

**▼B**

Le società di gestione garantiscono che le procedure e i meccanismi di cui all'articolo 15 consentano alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM di ottenere direttamente dalla società di gestione le informazioni di cui al presente paragrafo.

3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, ove accertino che una società di gestione, la quale abbia una succursale o presti servizi nel loro territorio, non ottempera a una delle norme rientranti tra le loro competenze, esigono che la società di gestione in questione ponga termine a detta violazione e ne informano le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.

4. Se la società di gestione in questione si rifiuta di fornire allo Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni che rientrano tra le competenze di quest'ultimo o non prende le opportune misure per porre fine alla violazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione informano in proposito le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché la società di gestione fornisca le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o ponga termine alla violazione. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.

**▼M1**

5. Se la società di gestione continua a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o persiste nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari, di cui allo stesso paragrafo, in vigore nello Stato membro ospitante della società di gestione, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o in quanto tali misure risultano inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono intervenire in uno dei seguenti modi:

- a) dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, possono adottare misure adeguate, ivi incluse quelle di cui agli articoli 98 e 99, per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, per impedire a tale società di gestione di avviare nuove transazioni nel loro territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle società di gestione gli atti necessari a tali misure. Ove il servizio fornito all'interno dello Stato membro ospitante della società di gestione consista nella gestione di un OICVM, lo Stato membro in questione può esigere che la società di gestione cessi di gestire tale OICM, o
- b) ove ritengano che l'autorità competente dello Stato membro di origine della società di gestione non abbia agito adeguatamente, possono deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B**

6. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 4 o 5 che comporti misure o sanzioni è debitamente motivata e comunicata alla società di gestione interessata. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata adottata.

**▼M1**

7. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 o 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono, nei casi urgenti, adottare le misure cautelari indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e degli altri soggetti cui sono prestati i servizi. La Commissione, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

Prevvia consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure, fatte salve le prerogative dell'AESFEM a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B**

8. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione consultano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM prima di revocare l'autorizzazione della società di gestione. In tali casi, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM adottano misure adeguate per salvaguardare gli interessi degli investitori. Tali misure possono comprendere decisioni che impediscono alla società di gestione in questione di avviare nuove transazioni nel suo territorio.

Ogni due anni la Commissione redige una relazione su tali casi.

**▼M1**

9. Gli Stati membri comunicano all'AESFEM e alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui rifiutano l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 o una richiesta ai sensi dell'articolo 20 e tutte le misure adottate a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

**▼B**

Ogni due anni la Commissione redige una relazione su tali casi.

## CAPO IV

## OBBLIGHI RIGUARDANTI IL DEPOSITARIO

**▼M4***Articolo 22*

1. Le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione assicurano che sia nominato un unico depositario ai sensi del presente capo.

2. La nomina del depositario è provata da un contratto scritto.

Il contratto disciplina, tra l'altro, il flusso di informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni per l'OICVM per il quale è stato nominato depositario, come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative pertinenti.

▼ **M4**

## 3. Il depositario:

- a) assicura che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento di quote dell'OICVM siano effettuati in conformità del diritto nazionale applicabile e del regolamento o dell'atto costitutivo del fondo;
- b) assicura che il valore delle quote dell'OICVM sia calcolato conformemente al diritto nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo;
- c) esegue le istruzioni della società di gestione o di una società di investimento, salvo qualora siano in contrasto con il diritto nazionale applicabile, con il regolamento o l'atto costitutivo del fondo;
- d) assicura che nelle operazioni relative alle attività dell'OICVM il controvalore sia rimesso all'OICVM nei termini d'uso;
- e) assicura che i redditi dell'OICVM ricevano una destinazione conforme al diritto nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo.

4. Il depositario assicura l'adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICVM e in particolare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori o per loro conto all'atto della sottoscrizione delle quote dell'OICVM siano stati ricevuti e che tutti i contanti dell'OICVM siano stati registrati in conti di liquidità che sono:

- a) aperti a nome dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM o del depositario che agisce per conto dell'OICVM;
- b) aperti presso uno dei soggetti di cui all'Articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE della Commissione <sup>(1)</sup> e
- c) tenuti conformemente ai principi stabiliti all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.

Qualora i conti di liquidità siano aperti a nome del depositario che opera per conto dell'OICVM, i contanti del soggetto di cui al primo comma, lettera b) e i contanti propri del depositario non sono registrati in suddetti conti.

5. Le attività dell'OICVM sono affidate al depositario a fini di custodia, come segue:

- a) per gli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia, il depositario:
  - i) tiene in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

▼ **M4**

- ii) garantisce che tutti i summenzionati strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario siano registrati nei libri contabili in conti separati, in conformità dei principi stabiliti dall'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE, aperti a nome dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti all'OICVM conformemente alla legge applicabile in qualsiasi momento;

b) per altre attività, il depositario:

- i) verifica la proprietà da parte dell'OICVM o da parte della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM di dette attività, verificando se l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM ha la proprietà sulla base delle informazioni o dei documenti forniti dall'OICVM o dalla società di gestione e, se disponibili, sulla base di prove esterne;
- ii) conserva un registro relativo alle attività per le quali è accertato che l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM hanno la proprietà e lo mantiene aggiornato.

6. Il depositario fornisce periodicamente alla società di gestione o alla società di investimento un inventario esauriente di tutte le attività dell'OICVM.

7. Le attività detenute in custodia dal depositario non sono riutilizzate per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia. Il riutilizzo comprende qualsiasi operazione su attività detenute in custodia, tra cui (ma non solo) la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito.

Le attività detenute in custodia dal depositario possono essere riutilizzate a condizione che:

- a) il riutilizzo di tali attività sia eseguito per conto dell'OICVM;
- b) il depositario esegua le istruzioni della società di gestione a nome dell'OICVM;
- c) il riutilizzo avvenga a vantaggio dell'OICVM e nell'interesse dei titolari di quote; e
- d) l'operazione sia coperta da garanzia collaterale liquida di alta qualità ricevuta dall'OICVM mediante contratto con trasferimento del titolo di proprietà.

Il valore di mercato della garanzia collaterale è, in ogni momento, pari almeno al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.

8. Gli Stati membri assicurano che, in caso di insolvenza del depositario e/o di qualsiasi terzo situato nell'Unione al quale sia stata delegata la custodia di attività di un OICVM, le attività dell'OICVM stesso tenute in custodia siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori di tale depositario e/o terzo.

▼ **M4***Articolo 22 bis*

1. Il depositario non delega a terzi le funzioni di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4.
2. Il depositario può delegare a terzi le funzioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5 unicamente se:
  - a) le funzioni non siano delegate nell'intento di aggirare gli obblighi della presente direttiva;
  - b) il depositario possa dimostrare che sussiste un motivo oggettivo per la delega;
  - c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli;
3. Le funzioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5, possono essere delegate dal depositario ad un terzo solo qualora quest'ultimo, in qualsiasi momento durante l'esecuzione delle funzioni delegategli:
  - a) abbia le strutture e le competenze adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM che gli sono state affidate;
  - b) per quanto riguarda i compiti di custodia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), sia soggetto:
    - i) a regolamentazione prudenziale, compresi i requisiti patrimoniali minimi, e ad una vigilanza efficaci nella giurisdizione interessata;
    - ii) ad audit esterni per garantire che gli strumenti finanziari siano in suo possesso;
  - c) tenga separate le attività dei clienti del depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano, in qualsiasi momento, essere chiaramente identificate come appartenenti ai clienti di un dato depositario;
  - d) abbia adottato tutte le misure necessarie per assicurare che, in caso di insolvenza del terzo, le attività dell'OICVM tenute in custodia dal terzo siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo; e
  - e) ottemperi agli obblighi e ai divieti generali stabiliti dall'articolo 22, paragrafi 2, 5 e 7 e dall'articolo 25.

Fermo restando il primo comma, lettera b), punto i), ove il diritto di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di delega di cui alla predetta lettera, il depositario può delegare le sue funzioni al soggetto locale solo nella misura in cui ciò sia previsto dal diritto di tale paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, e solo nel caso in cui:

**▼M4**

- a) gli investitori dell'OICVM interessato siano stati debitamente informati, prima del loro investimento, del fatto che tale delega è prescritta per legge nel diritto del paese terzo, delle circostanze che la giustificano e dei rischi che tale delega comporta;
- b) la società di investimento o la società di gestione per conto dell'OICVM abbia incaricato il depositario di delegare al soggetto locale la custodia di tali strumenti finanziari.

Il terzo può a sua volta subdelegare le funzioni, purché siano soddisfatte le stesse condizioni. In tal caso, alle parti interessate si applica, mutatis mutandis, l'articolo 24, paragrafo 2.

4. Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati ai fini della suddetta direttiva o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata una delega delle funzioni di custodia.

**▼B***Articolo 23*

1. Il depositario ha la propria sede legale o è stabilito nello Stato membro di origine dell'OICVM.

**▼M4**

- 2. Il depositario:
  - a) è la banca centrale nazionale;
  - b) è un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2013/36/UE; o
  - c) è un'altra entità giuridica, autorizzata dall'autorità competente ai sensi del diritto dello Stato membro a svolgere attività di depositario conformemente alla presente direttiva, che è soggetta a requisiti di adeguatezza patrimoniale non inferiori ai requisiti calcolati a seconda dell'approccio selezionato conformemente agli articoli 315 o 317 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e che dispone di fondi propri non inferiori all'importo del capitale iniziale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

Un'entità giuridica di cui al primo comma lettera c), è assoggettata a regolamentazione prudenziale e a vigilanza su base continuativa e soddisfa i seguenti requisiti minimi:

- a) dispone dell'infrastruttura necessaria per tenere in custodia strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario;

<sup>(1)</sup> Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell' 11.6.1998, pag. 45).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1).

▼ **M4**

- b) istituisce adeguate politiche e procedure sufficienti a garantire che la stessa, compresi i suoi dirigenti e i suoi dipendenti, adempia gli obblighi derivanti dalla presente direttiva;
  - c) dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione dei suoi sistemi di elaborazione elettronica dei dati;
  - d) mantiene e applica modalità organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare ogni misura ragionevole volta a prevenire i conflitti di interesse;
  - e) predispone la tenuta, per tutti i servizi, le attività e le operazioni che esegue, di registrazioni sufficienti a consentire all'autorità competente di svolgere i suoi compiti di vigilanza e le azioni di esecuzione di cui alla presente direttiva;
  - f) adotta misure ragionevoli per assicurare la continuità e la regolarità nello svolgimento delle sue funzioni di depositario mediante sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati anche per svolgere le sue attività di depositario;
  - g) tutti i membri del suo organo di gestione e dell'alta dirigenza soddisfano in ogni momento i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie;
  - h) il proprio organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del depositario, inclusi i principali rischi;
  - i) ciascun membro del proprio organo di gestione e dell'alta dirigenza agisce con onestà e integrità.
3. Gli Stati membri determinano quali delle categorie di enti di cui al paragrafo 2, primo comma, sono ammissibili ad essere depositarie.
4. Le società di investimento o le società di gestione che agiscono per conto degli OICVM che gestiscono, le quali, prima del 18 marzo 2016, hanno nominato come depositario un ente che non soddisfa i requisiti stabiliti nel paragrafo 2, nominano un depositario che soddisfa tali requisiti prima del 18 marzo 2018.

---

*Articolo 24*

1. Gli Stati membri assicurano che il depositario sia responsabile nei confronti dell'OICVM e dei titolari di quote dell'OICVM per la perdita da parte del depositario, o del terzo al quale è stata delegata la custodia, di strumenti finanziari tenuti in custodia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a).

In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, gli Stati membri assicurano che il depositario restituisca senza indebito indugio strumenti finanziari di tipo identico o l'importo corrispondente all'OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM. Il depositario non è responsabile qualora possa dimostrare che la perdita è imputabile ad un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.

▼ **M4**

Gli Stati membri assicurano che il depositario sia altresì responsabile nei confronti dell'OICVM, e degli investitori dell'OICVM, per ogni altra perdita da essi subita in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, degli obblighi di cui alla presente direttiva.

2. Le deleghe di cui all'articolo 22 *bis* lasciano impregiudicata la responsabilità del depositario di cui al paragrafo 1.

3. La responsabilità del depositario di cui al paragrafo 1 non può essere esclusa o limitata da un accordo.

4. Gli accordi che violano il paragrafo 3 sono nulli.

5. I titolari di quote dell'OICVM possono invocare la responsabilità del depositario direttamente o indirettamente mediante la società di gestione o la società di investimento, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei titolari di quote.

*Articolo 25*

1. Le funzioni di società di gestione e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società. Le funzioni di società di investimento e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società.

2. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di gestione e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di investimento e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente ed esclusivamente nell'interesse degli investitori dell'OICVM.

Un depositario non svolge attività in relazione all'OICVM o alla società di gestione per conto dell'OICVM che possano creare conflitti di interesse tra l'OICVM, gli investitori dell'OICVM, la società di gestione e lo stesso depositario, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, l'esercizio delle sue funzioni di depositario dalle altre sue funzioni potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse non siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICVM.

*Articolo 26*

1. La legge o il regolamento del fondo comune definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei titolari di quote in caso di tale sostituzione.

2. La legge o l'atto costitutivo della società di investimento definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei titolari di quote in caso di tale sostituzione.

▼ **M4***Articolo 26 bis*

Il depositario, su richiesta, fornisce alle sue autorità competenti tutte le informazioni ottenute nell'esercizio delle sue funzioni che possano essere necessarie alle sue stesse autorità competenti o alle autorità competenti dell'OICVM o della società di gestione.

Se le autorità competenti dell'OICVM o della società di gestione sono diverse da quelle del depositario, le autorità competenti di quest'ultimo condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità competenti dell'OICVM e della società di gestione.

*Articolo 26 ter*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 112 *bis*, per specificare:

- a) gli elementi da includere nel contratto scritto di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
- b) le condizioni per svolgere le funzioni di depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, tra cui:
  - i) i tipi di strumenti finanziari da includere nel novero delle funzioni di custodia del depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a);
  - ii) le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare le proprie funzioni di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale;
  - iii) le condizioni in base alle quali il depositario è tenuto a custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera b);
- c) gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari a norma dell'articolo 22 *bis*, paragrafo 2, lettera c);
- d) l'obbligo di separazione a norma dell'articolo 22 *bis*, paragrafo 3, lettera c);
- e) le misure che il terzo deve adottare ai sensi dell'articolo 22 *bis*, paragrafo 3, lettera d);
- f) le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia debbano considerarsi perduti ai fini dell'articolo 24;
- g) che cosa si intenda per eventi esterni al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
- h) le condizioni per il soddisfacimento del requisito di indipendenza di cui all'articolo 25, paragrafo 2.



## CAPO V

## OBBLIGHI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO

## SEZIONE 1

*Condizioni di accesso all'attività**Articolo 27*

L'accesso all'attività di una società di investimento è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento.

Gli Stati membri determinano la forma giuridica che deve assumere una società di investimento.

La sede legale della società di investimento è situata nello Stato membro di origine di detta società.

*Articolo 28*

La società di investimento non può svolgere attività diverse da quelle previste all'articolo 1, paragrafo 2.

*Articolo 29*

1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento non autorizzano una società di investimento che non abbia designato una società di gestione, salvo che la società di investimento disponga di un capitale iniziale sufficiente, pari ad almeno 300 000 EUR.

Inoltre, quando una società di investimento non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva, si applicano le seguenti condizioni:

- a) l'autorizzazione deve essere negata, salvo che la domanda di autorizzazione sia corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di investimento;
- b) gli esponenti aziendali della società di investimento devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla società di investimento e, a tal fine, i nominativi degli esponenti aziendali e di chiunque subentri loro nella loro carica devono essere comunicati quanto prima all'autorità competente; la scelta dell'attività della società di investimento deve essere effettuata da almeno due persone che soddisfino tali requisiti; si intende per esponente aziendale la persona che, a norma di legge o dell'atto costitutivo, rappresenta la società di investimento o determina effettivamente l'indirizzo dell'attività;
- c) se esistono stretti legami tra la società di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti devono rilasciare l'autorizzazione solo se tali stretti legami non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

**▼B**

Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento negano l'autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di investimento ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti all'applicazione di tali disposizioni, ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento impongono alle società di investimento di comunicare alle autorità stesse le informazioni di cui esse necessitano.

2. Nel caso in cui la società di investimento non abbia designato una società di gestione, la società di investimento riceve, entro sei mesi dalla presentazione di una domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato.

3. Una società di investimento può iniziare la sua attività non appena l'autorizzazione è rilasciata.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento possono revocare l'autorizzazione rilasciata a una società di investimento soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società:

- a) non utilizzi l'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinunci espressamente o abbia cessato di esercitare l'attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;
- b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione;
- d) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o
- e) ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale.

**▼M1**

5. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di investimento, compreso il programma di attività, e
- b) quali ostacoli possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente ai sensi del paragrafo 1, lettera c).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼ M1**

6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera a).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼ B***SEZIONE 2**Condizioni di esercizio**Articolo 30***▼ M4**

Gli articoli da 13 a 14 *ter* si applicano, mutatis mutandis, alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva.

**▼ B**

Ai fini degli articoli di cui al primo comma, per «società di gestione» si intende una «società di investimento».

Le società di investimento gestiscono soltanto i beni del proprio portafoglio e non ricevono, in nessun caso, incarichi riguardanti la gestione di patrimoni per conto terzi.

*Articolo 31*

Lo Stato membro di origine della società di investimento redige le norme prudenziali che le società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva devono sempre osservare.

In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento, tenuto conto anche della natura della società di investimento, esigono che essa abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento del proprio capitale iniziale e che assicurino, quanto meno, che qualunque transazione in cui intervenga la società possa essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che il patrimonio della società di investimento sia investito conformemente all'atto costitutivo e alle norme in vigore.

**▼ M4**



CAPO VI  
FUSIONI DI OICVM

SEZIONE 1

*Principi, autorizzazione e approvazione*

*Articolo 37*

Ai fini del presente capo, un OICVM include i relativi comparti.

*Articolo 38*

1. Fatte salve le condizioni di cui al presente capo e indipendentemente dal modo in cui gli OICVM sono costituiti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri consentono fusioni transfrontaliere e fusioni nazionali, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettere q) e r), in conformità di una o più tecniche di fusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p).

2. Le tecniche di fusione utilizzate per le fusioni transfrontaliere definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera q), devono essere previste ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro d'origine dell'OICVM oggetto di fusione.

Le tecniche di fusione utilizzate per le fusioni nazionali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), devono essere previste ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui gli OICVM sono stabiliti.

*Articolo 39*

1. Le fusioni sono subordinate ad autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione.

2. L'OICVM oggetto di fusione fornisce le informazioni seguenti alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine:

- a) il progetto comune relativo alla fusione proposta debitamente approvato dall'OICVM oggetto di fusione e dall'OICVM ricevente;
- b) una versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78, per gli investitori dell'OICVM ricevente se stabilito in un altro Stato membro;
- c) una dichiarazione sia del depositario dell'OICVM oggetto di fusione sia del depositario dell'OICVM ricevente in cui gli stessi confermano, ai sensi dell'articolo 41, di aver verificato la conformità degli elementi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), f) e g), con i requisiti della presente direttiva e il regolamento o l'atto costitutivo dei rispettivi OICVM; e
- d) le informazioni sul progetto di fusione che l'OICVM oggetto di fusione e l'OICVM ricevente intendono fornire ai rispettivi detentori di quote.

**▼B**

Tali informazioni sono fornite in modo tale da permettere alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione e dell'OICVM ricevente di leggerle nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro o di tali Stati membri, o in una lingua approvata dalle autorità competenti.

3. Dopo aver completato il fascicolo, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione trasmettono immediatamente copia delle informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ricevente. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione e dell'OICVM ricevente considerano, rispettivamente, l'impatto potenziale del progetto di fusione per i detentori di quote dell'OICVM oggetto di fusione e per i detentori di quote dell'OICVM ricevente per valutare se siano state fornite ai detentori di quote informazioni adeguate.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione lo considerano necessario, possono richiedere per iscritto che le informazioni per i detentori di quote dell'OICVM oggetto di fusione siano oggetto di chiarimento.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ricevente lo considerano necessario, possono richiedere per iscritto, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della copia delle informazioni complete di cui al paragrafo 2, che l'OICVM ricevente modifichi le informazioni per i detentori delle sue quote.

In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ricevente notificano la propria insoddisfazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione se siano sufficienti le informazioni modificate che si intende fornire ai detentori di quote dell'OICVM ricevente entro venti giorni lavorativi dalla loro notifica.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione autorizzano il progetto di fusione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il progetto di fusione soddisfa tutti i requisiti degli articoli da 39 a 42;
- b) l'OICVM ricevente è stato notificato, ai sensi dell'articolo 93, ai fini della commercializzazione delle sue quote in tutti gli Stati membri in cui l'OICVM oggetto di fusione è autorizzato o è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi dell'articolo 93; e
- c) le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione e dell'OICVM ricevente sono soddisfatte delle informazioni che si intende fornire ai detentori di quote, oppure non è stata ricevuta alcuna notifica di insoddisfazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ricevente ai sensi del paragrafo 3, quarto comma.

5. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione ritengano che il fascicolo sia incompleto, richiedono informazioni aggiuntive entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2.

**▼B**

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione informano l'OICVM oggetto di fusione dell'avvenuta autorizzazione della fusione o meno, entro venti giorni lavorativi dalla presentazione completa delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ricevente in merito alla loro decisione.

6. Gli Stati membri possono concedere una deroga agli articoli da 52 a 55 per l'OICVM ricevente, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1), secondo comma.

*Articolo 40*

1. Gli Stati membri impongono che l'OICVM oggetto di fusione e l'OICVM ricevente redigano un progetto comune di fusione.

Il progetto comune di fusione stabilisce i seguenti elementi:

- a) un'indicazione del tipo di fusione e degli OICVM interessati;
- b) il contesto e la motivazione del progetto di fusione;
- c) l'impatto previsto del progetto di fusione per i detentori di quote sia dell'OICVM oggetto di fusione sia dell'OICVM ricevente;
- d) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla data prevista per il calcolo del tasso di cambio di cui all'articolo 47, paragrafo 1;
- e) il metodo di calcolo del tasso di cambio;
- f) la prevista data di efficacia della fusione;
- g) le norme applicabili rispettivamente ai trasferimenti patrimoniali e allo scambio di quote; e
- h) nel caso di una fusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), e, ove applicabile, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii), il regolamento o l'atto costitutivo dell'OICVM ricevente appena costituito.

Le autorità competenti non esigono che eventuali ulteriori informazioni siano inserite nel progetto comune di condizioni della fusione.

2. L'OICVM oggetto di fusione e l'OICVM ricevente possono decidere di includere altri elementi nel progetto comune di fusione.

*SEZIONE 2****Controllo di terzi, informazioni dei detentori di quote e altri diritti dei detentori di quote****Articolo 41*

Gli Stati membri impongono che i depositari degli OICVM oggetto di fusione e degli OICVM riceventi verifichino la conformità degli elementi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), f) e g), con i requisiti della presente direttiva, il regolamento del fondo e l'atto costitutivo dei rispettivi OICVM.

## ▼B

*Articolo 42*

1. Le disposizioni vigenti nello Stato membro d'origine dell'OICVM oggetto di fusione affidano a un depositario o a un revisore dei conti indipendente, abilitato conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati <sup>(1)</sup>, la certificazione di quanto segue:

- a) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla data prevista per il calcolo del tasso di cambio di cui all'articolo 47, paragrafo 1;
- b) se del caso, il pagamento in contante per quota; e
- c) il metodo di calcolo del tasso di cambio nonché il tasso di cambio effettivo fissato alla data di calcolo di tale tasso a norma dell'articolo 47, paragrafo 1.

2. I revisori legali dei conti dell'OICVM oggetto di fusione o il revisore legale dei conti dell'OICVM ricevente sono considerati revisori indipendenti ai fini del paragrafo 1.

3. Su richiesta, una copia della relazione del revisore indipendente o, se del caso, del depositario viene messa gratuitamente a disposizione dei detentori di quote sia dell'OICVM oggetto di fusione che dell'OICVM ricevente e delle rispettive autorità competenti.

*Articolo 43*

1. Gli Stati membri impongono che l'OICVM oggetto di fusione e l'OICVM ricevente forniscano informazioni adeguate e accurate sul progetto di fusione ai rispettivi detentori di proprie quote in modo da consentire loro di formulare un giudizio informato sull'impatto della fusione sui loro investimenti.

2. Tali informazioni sono fornite ai detentori di quote dell'OICVM oggetto di fusione e dell'OICVM ricevente solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione abbiano autorizzato la fusione proposta ai sensi dell'articolo 39.

Esse sono fornite almeno trenta giorni prima della data ultima per richiedere il riacquisto o il rimborso o, se del caso, la conversione senza spese aggiuntive ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1.

3. Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell'OICVM oggetto di fusione e dell'OICVM ricevente includono informazioni adeguate e accurate sul progetto di fusione che consentano loro di prendere una decisione informata sul possibile impatto sui loro investimenti e di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi degli articoli 44 e 45.

Esse includono quanto segue:

- a) il contesto e la motivazione del progetto di fusione;

<sup>(1)</sup> GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

**▼B**

- b) il possibile impatto della fusione sui detentori di quote, compresa tra l'altro ogni differenza sostanziale in relazione alla politica e alla strategia di investimento, i costi, i risultati attesi, le relazioni periodiche, la possibile diluizione dei rendimenti e, se del caso, una chiara avvertenza agli investitori che il loro regime fiscale può essere modificato a seguito della fusione;
- c) ogni diritto specifico che i detentori di quote abbiano in relazione alla fusione proposta, tra cui il diritto di ottenere informazioni aggiuntive, il diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del revisore indipendente o del depositario e il diritto di chiedere il riacquisto o il rimborso o, se del caso, la conversione delle loro quote senza spese come specificato all'articolo 45, paragrafo 1, e l'ultima data valida per l'esercizio di tale diritto;
- d) gli aspetti procedurali pertinenti e la data prevista di efficacia della fusione; e
- e) una copia delle informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 relative all'OICVM ricevente.

4. Qualora l'OICVM oggetto di fusione o l'OICVM ricevente siano stati notificati ai sensi dell'articolo 93, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro ospitante del relativo OICVM o in una lingua approvata dalle rispettive autorità competenti. Di detta traduzione è responsabile l'OICVM che ha l'obbligo di fornire le informazioni. La traduzione riflette fedelmente il contenuto dell'originale.

**▼M1**

5. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ►**M4** conformemente all'articolo 112 *bis* ◄, misure volte a specificare in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.

---

6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 44*

Quando il diritto nazionale degli Stati membri richiede l'approvazione delle fusioni tra OICVM da parte dei detentori di quote, gli Stati membri assicurano che l'approvazione non richieda più del 75 % dei voti effettivamente espressi dai detentori di quote presenti o rappresentati all'assemblea generale dei detentori di quote.

**▼B**

Il primo comma non pregiudica il quorum costitutivo prescritto dal diritto nazionale. Gli Stati membri non impongono per le fusioni transfrontaliere quorum di presenza più rigorosi di quelli previsti per le fusioni nazionali, né quorum di presenza più rigorosi per le fusioni di OICVM di quelli previsti per le fusioni societarie.

*Articolo 45*

1. Le leggi degli Stati membri prescrivono che i detentori di quote sia dell'OICVM oggetto di fusione che dell'OICVM ricevente abbiano il diritto di chiedere, senza altre spese se non quelle trattenute dall'OICVM per la copertura dei costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro quote o, laddove possibile, la conversione delle loro quote in quote di un altro OICVM con politiche di investimento analoghe e gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni, o da una partecipazione rilevante diretta o indiretta. Tale diritto sorge dal momento in cui i detentori di quote dell'OICVM oggetto di fusione e i detentori di quote dell'OICVM ricevente vengono informati del progetto di fusione ai sensi dell'articolo 43 e cessa cinque giorni lavorativi prima della data per il calcolo del tasso di cambio di cui all'articolo 47, paragrafo 1.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per le fusioni tra OICVM e in deroga all'articolo 84, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le rispettive autorità competenti a imporre o autorizzare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto o del rimborso di quote, purché una tale sospensione sia giustificata dalla tutela dei detentori di quote.

*SEZIONE 3**Costi ed entrata in vigore**Articolo 46*

A eccezione dei casi in cui gli OICVM non abbiano designato una società di gestione, gli Stati membri assicurano che ogni spesa legale, di consulenza o amministrativa legata alla preparazione e al completamento della fusione non venga posta a carico dell'OICVM oggetto di fusione, dell'OICVM ricevente o dei loro detentori di quote.

*Articolo 47*

1. Per le fusioni nazionali, le leggi degli Stati membri determinano la data in cui la fusione ha effetto nonché la data per il calcolo del rapporto di scambio delle quote dell'OICVM oggetto di fusione in quote dell'OICVM ricevente e, se del caso, per la determinazione del relativo valore patrimoniale netto per i pagamenti in contanti.

Per le fusioni transfrontaliere, le leggi dello Stato membro di origine dell'OICVM ricevente determinano tali date. Gli Stati membri assicurano che, ove applicabile, tali date siano stabilite dopo l'approvazione della fusione da parte dei detentori di quote dell'OICVM ricevente o dell'OICVM oggetto di fusione.

**▼B**

2. La realizzazione della fusione viene resa pubblica mediante mezzi adeguati secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato membro dell'OICVM ricevente e notificata alle autorità competenti dello Stato membro dell'OICVM ricevente e dell'OICVM oggetto di fusione.

3. Una fusione che sia efficace ai sensi del paragrafo 1 non può essere dichiarata nulla o annullata.

*Articolo 48*

1. Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), comporta le seguenti conseguenze:

- a) tutte le attività e passività dell'OICVM oggetto di fusione sono trasferite all'OICVM ricevente o, se del caso, al depositario dell'OICVM ricevente;
- b) i detentori di quote dell'OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell'OICVM ricevente e, se del caso, hanno diritto a un pagamento in contanti non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto delle loro quote nell'OICVM oggetto di fusione; e
- c) l'OICVM oggetto di fusione cessa di esistere con la realizzazione della fusione.

2. Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), comporta le seguenti conseguenze:

- a) tutte le attività e passività dell'OICVM oggetto di fusione sono trasferite all'OICVM ricevente di nuova costituzione o, se del caso, al depositario dell'OICVM ricevente;
- b) i detentori di quote dell'OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell'OICVM ricevente di nuova costituzione e, se del caso, hanno diritto a un pagamento in contanti non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto delle loro quote nell'OICVM oggetto di fusione; e
- c) l'OICVM oggetto di fusione cessa di esistere con la realizzazione della fusione.

3. Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii), comporta le seguenti conseguenze:

- a) il patrimonio netto dell'OICVM oggetto di fusione è trasferito all'OICVM ricevente o, se del caso, al depositario dell'OICVM ricevente;
- b) i detentori di quote dell'OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell'OICVM ricevente; e
- c) l'OICVM oggetto di fusione continua ad esistere finché non siano state regolate tutte le passività.

**▼B**

4. Gli Stati membri prevedono l'istituzione di una procedura in base alla quale la società di gestione dell'OICVM ricevente conferma al depositario dell'OICVM ricevente che il trasferimento di attività e, se del caso, passività è stato completato. Qualora l'OICVM ricevente non abbia designato una società di gestione, lo stesso OICVM darà la sopraindicata conferma al depositario dell'OICVM ricevente.

## CAPO VII

**OBBLIGHI RELATIVI ALLA POLITICA D'INVESTIMENTO DEGLI OICVM***Articolo 49*

Se gli OICVM comprendono più comparti, ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo, ogni comparto d'investimento è considerato alla stregua di un OICVM separato.

*Articolo 50*

1. Gli investimenti di un OICVM devono comprendere uno o più dei seguenti beni:

- a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato, come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato membro, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato terzo o negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato terzo, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dall'atto costitutivo della società di investimento;
- d) valori mobiliari emessi recentemente a condizione che:
  - i) le modalità di emissione prevedano l'impegno di presentare una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dall'atto costitutivo della società di investimento; e
  - ii) l'ammissione di cui al punto i) sia ottenuta al più tardi entro un anno dall'emissione;

**▼B**

- e) quote di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva o di altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), a prescindere dal fatto che siano stabiliti o meno in uno Stato membro, purché:
- i) tali altri organismi di investimento collettivo siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che essi sono soggetti a una vigilanza che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM considerano equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
  - ii) il livello di protezione garantito ai detentori di quote degli altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e in particolare le norme concernenti la segregazione dei patrimoni, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva;
  - iii) il patrimonio degli altri organismi di investimento collettivo sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, del rendimento e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento; e
  - iv) non oltre il 10 % del patrimonio degli OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo di cui si prospetta l'acquisizione possa, conformemente al regolamento del fondo o all'atto costitutivo, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo;
- f) depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza non superiore a dodici mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia la sede legale in uno Stato membro o, qualora la sede legale sia situata in un paese terzo, che sia soggetto a norme prudenziali considerate, dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM, equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria;
- g) strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) e c), compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti; o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (strumenti derivati OTC), a condizione che:
- i) il sottostante allo strumento derivato consista in strumenti di cui al presente paragrafo, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali l'OICVM può investire in base agli obiettivi indicati nel suo regolamento o nel suo atto costitutivo;
  - ii) le controparti delle operazioni con strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM; e

**▼B**

- iii) gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo («fair value») su iniziativa dell'OICVM; o
- h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, contemplati all'articolo 2, paragrafo 1), lettera o), se l'emissione o l'emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e del risparmio, purché siano:
- i) emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Comunità europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da un paese terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri;
  - ii) emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) o c);
  - iii) emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario;
  - iv) emessi da altri istituti che appartengono alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM a condizione che gli investimenti in tali strumenti godano di una protezione degli investitori equivalente a quella prevista ai punti i), ii) o iii) e purché l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno 10 000 000 EUR, presenti e pubblici i conti annuali conformemente alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società<sup>(1)</sup>, oppure sia un soggetto che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate in borsa, sia dedicato al finanziamento del gruppo ovvero si tratti di un ente dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una linea di liquidità bancaria.

2. A ogni modo, un OICVM non può:

- a) investire più del 10 % del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario diversi da quelli previsti dal paragrafo 1; o
- b) acquisire metalli preziosi o certificati che li rappresentino.

Un OICVM può detenere liquidità a titolo accessorio.

3. Una società di investimento può acquistare i beni mobili o immobili indispensabili all'esercizio diretto della propria attività.

<sup>(1)</sup> GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

**▼ M1**

4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo e agli atti delegati relativi a tali disposizioni adottati dalla Commissione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼ M5***Articolo 50 bis*

Se le società di gestione di OICVM o gli OICVM a gestione interna sono esposti verso una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, agiscono e, se del caso, adottano misure correttive nel miglior interesse degli investitori del pertinente OICVM.

**▼ B***Articolo 51***▼ M3**

1. Le società di gestione o di investimento utilizzano procedure di gestione del rischio che consentano loro di controllare e di valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo di queste ultime al profilo di rischio generale del portafoglio di un OICVM. In particolare, esse non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito <sup>(2)</sup>, per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM.

**▼ B**

Essa utilizza una procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC.

Essa comunica sistematicamente alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi scelti per stimare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati per ciascun OICVM che essa gestisce.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

**▼M1**

Le autorità competenti provvedono a che tutte le informazioni aggregate ricevute in virtù del terzo comma relative alla totalità delle società di gestione o di investimento sottoposte alla propria vigilanza siano accessibili per l'AESFEM conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e per il Comitato europeo per il rischio sistemico («CERS»), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(1)</sup>, conformemente all'articolo 15 di tale regolamento, al fine di monitorare i rischi sistemici a livello di Unione.

**▼B**

2. Gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a ricorrere, alle condizioni ed entro i limiti che essi stabiliscono, a tecniche e strumenti che abbiano per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario purché tali tecniche e strumenti vengano impiegati ai fini della buona gestione del portafoglio.

Se queste operazioni implicano l'uso di strumenti derivati, tali condizioni e limiti devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva.

In nessun caso queste operazioni determineranno il discostamento dell'OICVM dagli obiettivi di investimento definiti nel suo regolamento di gestione o nel suo atto costitutivo o nel prospetto.

3. Un OICVM assicura che la sua esposizione complessiva a fronte di strumenti derivati non superi il valore netto totale del suo portafoglio.

L'esposizione è calcolata tenendo conto del valore corrente del patrimonio sottostante, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche al terzo e al quarto comma.

Un OICVM può investire, nell'ambito della sua politica di investimento e nei limiti fissati all'articolo 52, paragrafo 5, in strumenti finanziari derivati, purché l'esposizione a fronte del patrimonio sottostante non superi, in totale, i limiti di investimento stabiliti all'articolo 52. Gli Stati membri possono prevedere che, se un OICVM investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, tali investimenti non debbano essere cumulati ai fini dei limiti di cui all'articolo 52.

Se valori mobiliari o strumenti del mercato monetario incorporano uno strumento derivato, quest'ultimo viene preso in considerazione ai fini della conformità ai requisiti di cui al presente articolo.

**▼M3**

3 *bis*. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli OICVM, le autorità competenti verificano l'adeguatezza delle procedure di valutazione del credito delle società di gestione o di investimento, valutano l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito di cui al paragrafo 1, primo comma, nell'ambito delle politiche di investimento degli OICVM e, se del caso, incoraggiano a ridurre l'incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

**▼ M1**

4. Fatto salvo l'articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati ► **M4** conformemente all'articolo 112 *bis* ◄, misure che precisano:

**▼ M3**

a) criteri per valutare l'adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione o di investimento ai sensi del paragrafo 1, primo comma;

**▼ M1**

b) disposizioni dettagliate relative a una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC; nonché

c) disposizioni dettagliate concernenti il contenuto e la procedura da seguire per comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma.

**▼ M3**

I criteri di cui al primo comma, lettera a), garantiscono che alla società di gestione o di investimento sia impedito di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito di cui al paragrafo 1, primo comma, per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM.

**▼ M1**

5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri e alle misure di cui al paragrafo 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼ B***Articolo 52*

1. Un OICVM investe non più:

a) del 5 % del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente; o

b) del 20 % del proprio patrimonio in depositi costituiti presso uno stesso organismo.

L'esposizione verso una controparte dell'OICVM in un'operazione con strumenti finanziari derivati OTC non può superare:

a) il 10 % del proprio patrimonio se la controparte è un ente creditizio di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera f); o

b) il 5 % del proprio patrimonio negli altri casi.

**▼B**

2. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % contemplato dal primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 10 %. Tuttavia, in tal caso, l'importo totale rappresentato dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario detenuti dall'OICVM in emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5 % del proprio patrimonio non supera il 40 % del valore del patrimonio dell'OICVM. Tale limitazione non si applica ai depositi costituiti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale o alle operazioni con strumenti finanziari derivati OTC effettuate con detti istituti.

Fermi restando i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, un OICVM, quando ciò determinerebbe investimenti pari a oltre il 20 % del proprio patrimonio in un unico organismo, non può cumulare:

- a) investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da detto organismo;
- b) depositi costituiti presso detto organismo; o
- c) esposizioni risultanti da operazioni su strumenti finanziari derivati OTC effettuate con detto organismo.

3. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui al primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 35 % se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri.

**▼M8**

4. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui al primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 25 % se le obbligazioni sono state emesse prima dell'8 luglio 2019 e soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, in vigore alla data dell'emissione, o nel caso in cui le obbligazioni rientrino nella definizione di obbligazioni garantite di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

**▼B**

Qualora un OICVM investa più del 5 % del proprio patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non supera l'80 % del valore del patrimonio dell'OICVM.

**▼M8****▼B**

5. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono presi in considerazione per l'applicazione del limite del 40 % di cui al paragrafo 2.

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag.29).

**▼B**

I limiti previsti ai paragrafi da 1 a 4 non sono cumulati e pertanto gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo o in depositi o strumenti derivati costituiti presso tale organismo, effettuati a norma dei paragrafi da 1 a 4 non superano, in totale, il 35 % del patrimonio dell'OICVM.

Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, come definite ai sensi della direttiva 83/349/CEE o alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono autorizzare il cumulo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito di uno stesso gruppo fino a un limite massimo del 20 %.

*Articolo 53*

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 56, gli Stati membri possono elevare i limiti stabiliti dall'articolo 52 fino a un massimo del 20 % per gli investimenti in azioni o obbligazioni di uno stesso emittente, quando, conformemente al regolamento del fondo o all'atto costitutivo, l'obiettivo della politica di investimento dell'OICVM è riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalle autorità competenti, a condizione che:

- a) la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- b) l'indice rappresenti un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce; e
- c) l'indice sia reso pubblico in modo adeguato.

2. Gli Stati membri possono elevare il limite fissato al paragrafo 1 sino a un massimo del 35 % allorché lo giustifichino condizioni eccezionali del mercato, in particolare dei mercati regolamentati nei quali prevalgono taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. L'investimento entro detto limite è possibile solo con riferimento ad un unico emittente.

*Articolo 54*

1. In deroga dell'articolo 52, gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, sino al 100 % del loro patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM accordano tale deroga solo se ritengono che i detentori di quote degli OICVM beneficino di una protezione equivalente a quella di cui beneficino i detentori di quote degli OICVM che rispetti i limiti dell'articolo 52.

**▼B**

Tali OICVM detengono valori di almeno sei emissioni differenti, ma i valori di una singola emissione non possono superare il 30 % dell'importo totale del suo patrimonio.

2. Gli OICVM di cui al paragrafo 1 menzionano esplicitamente, nel regolamento del fondo o nell'atto costitutivo della società di investimento, gli Stati membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono i valori nei quali essi intendono investire più del 35 % del proprio patrimonio.

Il regolamento o l'atto costitutivo vengono approvati dalle autorità competenti.

3. Gli OICVM di cui al paragrafo 1 includono, nel prospetto o nelle comunicazioni di marketing, una dichiarazione ben visibile che richiami l'attenzione su detta autorizzazione e indichi gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali nei cui valori intendono investire o hanno investito più del 35 % del proprio patrimonio.

#### *Articolo 55*

1. Un OICVM può acquistare quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera e), purché non oltre il 10 % del proprio patrimonio sia investito nelle quote di uno stesso OICVM o di altro organismo di investimento collettivo. Gli Stati membri possono elevare questo limite a un massimo del 20 %.

2. Gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM non possono superare, in totale, il 30 % del patrimonio dell'OICVM.

Se un OICVM ha acquisito quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo, gli Stati membri possono prevedere che il patrimonio degli OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo non sia obbligatoriamente cumulato ai fini dei limiti stabiliti all'articolo 52.

3. Allorché un OICVM investe in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o grazie ad una partecipazione rilevante diretta o indiretta, la società di gestione o l'altra società non possono chiedere commissioni di sottoscrizione o di rimborso per gli investimenti dell'OICVM nelle quote di tali OICVM o organismi di investimento collettivo.

Un OICVM che investe una quota cospicua del proprio patrimonio in altri OICVM o organismi di investimento collettivo deve indicare nel prospetto l'ammontare massimo delle spese di gestione che possono essere imputate sia all'OICVM stesso sia agli altri OICVM o organismi di investimento collettivo nei quali intende investire. Esso indica nella relazione annuale la percentuale massima delle spese di gestione sostenute dall'OICVM stesso e dagli altri OICVM o organismi di investimento collettivo nei quali investe.



### Articolo 56

1. Una società di investimento o una società di gestione che agisca, per l'insieme dei fondi comuni di investimento che essa gestisce e che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, non acquista azioni che diano diritto di voto e che le consentano di esercitare un'influenza notevole sulla gestione di un emittente.

Fino a un successivo coordinamento, gli Stati membri devono tener conto delle norme esistenti nel diritto degli altri Stati membri che definiscono il principio di cui al primo comma.

2. Un OICVM non può acquistare più del:

- a) 10 % di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
- b) 10 % di obbligazioni di uno stesso emittente;
- c) 25 % di quote di un unico OICVM o altro organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b); o
- d) 10 % di strumenti del mercato monetario di un unico emittente.

I limiti di cui alle lettere b), c) e d) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

3. Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda:

- a) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali;
- b) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato terzo;
- c) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri;
- d) le azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società di un paese terzo che investe il suo patrimonio principalmente in titoli di emittenti aventi la loro sede legale in detto paese qualora, in virtù della legislazione di quest'ultimo, una tale partecipazione rappresenti per l'OICVM l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di detto paese.;
- e) le azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale delle imprese controllate che esercitano solo attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nel paese in cui la società controllata è stabilita, per quanto riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori, esclusivamente per suo o loro conto.

La deroga di cui alla lettera d) del primo comma del presente paragrafo si applica tuttavia soltanto se la società dello Stato terzo rispetta nella sua politica di investimento i limiti stabiliti dagli articoli 52 e 55 e dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Qualora siano superati i limiti di cui agli articoli 52 e 55, l'articolo 57 si applica in quanto compatibile.



### *Articolo 57*

1. Gli OICVM non sono tenuti a osservare i limiti stabiliti nel presente capo qualora esercitino il diritto di sottoscrizione pertinente a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che formano parte del loro patrimonio.

Gli Stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono concedere deroghe agli articoli da 52 a 55 agli OICVM appena costituiti per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione.

2. Se il superamento dei limiti di cui al paragrafo 1 ha luogo indipendentemente dalla volontà dell'OICVM o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, quest'ultimo, nelle sue operazioni di vendita, si prefigge come obiettivo prioritario la regolarizzazione di tale situazione tenendo conto dell'interesse dei detentori di quote.

## CAPO VIII

### STRUTTURE MASTER-FEEDER

#### SEZIONE 1

#### *Ambito di applicazione e approvazione*

### *Articolo 58*

1. Un OICVM feeder è un OICVM o un suo comparto di investimento che, in deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), agli articoli 50, 52, e 55 e all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), ha ricevuto l'approvazione per investire almeno l'85 % del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti di investimento di quest'ultimo («OICVM master»).

2. Un OICVM feeder può detenere fino al 15 % del suo patrimonio in uno o più dei seguenti elementi:

- a) liquidità detenute a titolo accessorio conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, secondo comma;
- b) strumenti finanziari derivati, che possono essere utilizzati solo a fini di copertura, di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 51, paragrafi 2 e 3;
- c) beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto delle attività, se l'OICVM feeder è una società di investimento.

Ai fini dell'osservanza dell'articolo 51, paragrafo 3, l'OICVM feeder calcola la sua esposizione complessiva a fronte di strumenti finanziari derivati combinando la propria esposizione diretta di cui alla lettera b) del primo comma con:

- a) l'effettiva esposizione a fronte di strumenti finanziari derivati dell'OICVM master in proporzione all'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master; o
- b) la potenziale esposizione complessiva massima a fronte di strumenti finanziari derivati previsti nel regolamento o nell'atto costitutivo dell'OICVM master, in proporzione all'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master.

**▼B**

3. Un OICVM master è un OICVM o un suo comparto di investimento che:

- a) ha fra i suoi detentori di quote almeno un OICVM feeder;
- b) non è esso stesso un OICVM feeder; e
- c) non detiene quote di un OICVM feeder.

4. L'OICVM master è soggetto alle seguenti deroghe:

- a) se un OICVM master ha almeno due OICVM feeder come detentori di quote, non si applicano l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 3, lettera b), dando facoltà all'OICVM master di raccogliere o meno capitale presso altri investitori;
- b) nei casi in cui l'OICVM master non raccolga capitali dal pubblico in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, ma ha solo uno o più OICVM feeder in tale Stato membro, non si applicano il capo XI e l'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma.

#### *Articolo 59*

1. Gli Stati membri assicurano che l'investimento di un OICVM feeder in un determinato OICVM master che superi il limite per gli investimenti in altri OICVM previsti dall'articolo 55, paragrafo 1, sia soggetto all'approvazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder.

2. L'OICVM feeder viene informato entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione del fascicolo completo del fatto che le autorità competenti abbiano approvato o meno l'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM concedono l'approvazione se l'OICVM feeder, il suo depositario e il suo revisore, nonché l'OICVM master rispettano tutti gli obblighi fissati nel presente capo. A tal fine, l'OICVM feeder presenta alle autorità competenti del suo Stato membro di origine i seguenti documenti:

- a) il regolamento o l'atto costitutivo dell'OICVM feeder e dell'OICVM master;
- b) il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 dell'OICVM feeder e dell'OICVM master;
- c) l'accordo tra l'OICVM feeder e l'OICVM master o le norme interne di comportamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1;
- d) laddove applicabile, le informazioni da fornire ai detentori delle quote di cui all'articolo 64, paragrafo 1;
- e) se l'OICVM master e l'OICVM feeder hanno depositari diversi, l'accordo tra i rispettivi depositari sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1;

**▼B**

- f) se l'OICVM master e l'OICVM feeder hanno revisori diversi, l'accordo tra i rispettivi revisori sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1.

Se l'OICVM feeder è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell'OICVM master, l'OICVM feeder produce anche un'attestazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM master comprovante che quest'ultimo è un OICVM o un suo comparto di investimento che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettere b) e c). I documenti sono forniti dall'OICVM feeder nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder o in una lingua approvata dalle sue autorità competenti.

*SEZIONE 2**Disposizioni comuni per gli OICVM feeder e per gli OICVM master**Articolo 60*

1. Gli Stati membri dispongono che l'OICVM master fornisca all'OICVM feeder tutti i documenti e le informazioni necessarie a quest'ultimo per rispettare gli obblighi fissati dalla presente direttiva. A tal fine l'OICVM feeder conclude un accordo con l'OICVM master.

L'OICVM feeder non investe in quote dell'OICVM master oltre i limiti applicabili ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, finché l'accordo di cui al primo comma non sia effettivo. Tale accordo è messo a disposizione dei detentori di quote su loro richiesta e senza spese.

Nel caso in cui sia l'OICVM master sia l'OICVM feeder siano gestiti dalla stessa società di gestione, l'accordo può essere sostituito da norme interne di comportamento che garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo.

2. L'OICVM master e l'OICVM feeder prendono le misure idonee per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto, al fine di evitare il «market timing» nelle loro quote, evitando le possibilità di arbitraggio.

3. Fatto salvo l'articolo 84, se un OICVM master sospende temporaneamente il riacquisto, il rimborso o la sottoscrizione delle proprie quote, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti, ognuno dei suoi OICVM feeder può sospendere, per lo stesso periodo di tempo, il riacquisto, il rimborso o la sottoscrizione delle proprie quote, ferme restando le condizioni fissate all'articolo 84, paragrafo 2.

4. In caso di liquidazione dell'OICVM master, viene liquidato anche l'OICVM feeder, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine approvino:

- a) l'investimento di almeno l'85 % del patrimonio dell'OICVM feeder in quote di un altro OICVM master; o
- b) le modifiche al suo regolamento o al suo atto costitutivo al fine di consentire all'OICVM feeder di convertirsi in un OICVM che non sia un OICVM feeder.

**▼B**

Fatte salve le specifiche disposizioni nazionali di legge in materia di liquidazione obbligatoria, la liquidazione di un OICVM master non può avere luogo prima che siano trascorsi tre mesi da quando l'OICVM master ha informato della decisione vincolante di liquidazione tutti i suoi detentori di quote e le autorità competenti dello Stato membro di origine di tali OICVM feeder.

5. In caso di fusione di un OICVM master con un altro OICVM o di sua divisione in due o più OICVM, gli OICVM feeder vengono liquidati, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder concedano l'approvazione all'OICVM feeder di:

- a) continuare a essere un OICVM feeder dell'OICVM master o un altro OICVM risultante dalla fusione o dalla divisione dell'OICVM master;
- b) investire almeno l'85 % del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM master non risultante dalla fusione o dalla divisione; o
- c) modificare il suo regolamento o il suo atto costitutivo al fine di convertirsi in un OICVM che non sia un OICVM feeder.

La fusione o la divisione dell'OICVM master acquista efficacia solo se l'OICVM master ha fornito a tutti i suoi detentori di quote e alle autorità competenti degli Stati membri di origine dei suoi OICVM feeder le informazioni di cui all'articolo 43, o informazioni a esse comparabili, almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'efficacia.

Salvo che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder abbiano concesso l'approvazione ai sensi del primo comma, lettera a), l'OICVM master consente all'OICVM feeder di riacquistare o rimborsare tutte le quote dell'OICVM master prima che la fusione o la divisione dell'OICVM master acquisti efficacia.

**▼M1**

6. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ►**M4** conformemente all'articolo 112 *bis* ◄, misure che specificano:

**▼B**

- a) il contenuto dell'accordo o delle norme interne di comportamento di cui al paragrafo 1;
- b) le misure di cui al paragrafo 2 ritenute idonee, e
- c) la procedura di concessione delle approvazioni richieste ai sensi dei paragrafi 4 e 5 in caso di liquidazione, fusione o divisione dell'OICVM master.

**▼M1**

7. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all'accordo, alle misure e alle procedure di cui al paragrafo 6.

▼ **M1**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼ **B***SEZIONE 3**Depositari e revisori dei conti**Articolo 61*

1. Gli Stati membri prescrivono che, qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder abbiano depositari diversi, detti depositari concludano un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i depositari l'esercizio delle loro funzioni.

L'OICVM feeder non investe in quote dell'OICVM master fintanto che detto accordo non abbia acquistato efficacia.

Se rispettano le disposizioni del presente capo, né il depositario dell'OICVM master né quello dell'OICVM feeder sono ritenuti inadempienti rispetto a norme che limitano la divulgazione di informazioni o riguardano la protezione dei dati che siano previste contrattualmente o imposte da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tale rispetto non comporta responsabilità di alcun tipo per il depositario o per qualunque persona che agisca per suo conto.

Gli Stati membri dispongono che l'OICVM feeder o, laddove applicabile, la società di gestione dell'OICVM feeder, abbiano il compito di comunicare al depositario dell'OICVM feeder ogni informazione relativa all'OICVM master che risulti necessaria per il corretto svolgimento dei compiti del depositario dell'OICVM feeder.

2. Il depositario dell'OICVM master informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro dell'OICVM master, l'OICVM feeder o, laddove applicabile, la società di gestione e il depositario dell'OICVM feeder, di ogni eventuale irregolarità riscontrata in relazione all'OICVM master giudicata suscettibile di ripercuotersi negativamente sull'OICVM feeder.

▼ **M1**

3. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ► **M4** conformemente all'articolo 112 *bis* ◄, misure che specificano:

a) gli elementi da includere nell'accordo di cui al paragrafo 1; e

b) il tipo di irregolarità di cui al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull'OICVM feeder.

4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all'accordo, alle misure e ai tipi di irregolarità di cui al paragrafo 3.

**▼ M1**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼ B***Articolo 62*

1. Gli Stati membri prescrivono che, qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder abbiano revisori diversi, detti revisori concludano un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i revisori l'esercizio delle proprie funzioni; le informazioni riguardano anche le misure adottate per rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 2.

L'OICVM feeder non investe in quote dell'OICVM master fintanto che detto accordo non abbia acquistato efficacia.

2. Nella relazione di revisione, il revisore dell'OICVM feeder tiene conto della relazione di revisione dell'OICVM master. Se l'OICVM feeder e l'OICVM master hanno esercizi finanziari non coincidenti, il revisore dell'OICVM master redige un rapporto ad hoc alla data di chiusura di esercizio adottata dall'OICVM feeder.

Il revisore riferisce in particolare in merito alle eventuali irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell'OICVM master e sul loro impatto sull'OICVM feeder.

3. Se rispettano le disposizioni del presente capo, né il revisore dell'OICVM master né quello dell'OICVM feeder sono ritenuti inadempienti rispetto a eventuali norme che limitano la divulgazione di informazioni o riguardano la protezione dati e che siano previste contrattualmente o imposte da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tale rispetto non comporta responsabilità di alcun tipo per il revisore o per qualunque persona che agisca per suo conto.

**▼ M1**

4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ► **M4** conformemente all'articolo 112 *bis* ◄, misure che specificano il contenuto dell'accordo di cui al paragrafo 1, primo comma.

**▼ B***SEZIONE 4****Informazioni e comunicazioni di marketing obbligatorie degli OICVM feeder****Articolo 63*

1. Gli Stati membri prescrivono che, oltre alle informazioni di cui allo schema A dell'allegato I, il prospetto dell'OICVM feeder contenga le seguenti informazioni:

- a) la dichiarazione che l'OICVM feeder è OICVM feeder di un determinato OICVM master e che in quanto tale investe a titolo permanente l'85 % o più del proprio patrimonio in quote di detto OICVM master;

**▼B**

- b) l'obiettivo e la politica di investimento, ivi compreso il profilo di rischio, indicando se i risultati dell'OICVM feeder e dell'OICVM master siano identici o in che misura e per quali ragioni essi differiscano, compresa una descrizione degli investimenti realizzati a norma dell'articolo 58, paragrafo 2;
- c) una breve descrizione dell'OICVM master, la sua organizzazione, il suo obiettivo e la sua politica di investimento, compreso il profilo di rischio, nonché un'indicazione di come sia possibile procurarsi il prospetto dell'OICVM master;
- d) una sintesi dell'accordo concluso tra l'OICVM feeder e l'OICVM master o delle norme interne di comportamento a norma dell'articolo 60, paragrafo 1;
- e) in che modo i detentori di quote possono ottenere ulteriori informazioni sull'OICVM master e sull'accordo concluso tra l'OICVM feeder e l'OICVM master a norma dell'articolo 60, paragrafo 1;
- f) la descrizione di tutte le remunerazioni o di tutti i rimborsi di spese che l'OICVM feeder deve pagare per il suo investimento in quote dell'OICVM master, nonché delle spese aggregate dell'OICVM feeder e dell'OICVM master; e
- g) la descrizione delle implicazioni dell'investimento nell'OICVM master sotto il profilo fiscale per l'OICVM feeder.

2. Oltre alle informazioni di cui allo schema B dell'allegato I, la relazione annuale dell'OICVM feeder include una dichiarazione sulle spese aggregate dell'OICVM feeder e dell'OICVM master.

La relazione annuale e la relazione semestrale dell'OICVM feeder indicano come è possibile procurarsi la relazione annuale e la relazione semestrale dell'OICVM master.

3. In aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 74 e 82, l'OICVM feeder trasmette il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 e le relative modifiche, nonché la relazione annuale e la relazione semestrale dell'OICVM master alle competenti autorità del proprio Stato membro di origine.

4. Un OICVM feeder dichiara in tutte le comunicazioni di marketing che investe a titolo permanente l'85 % o più del proprio patrimonio in quote di detto OICVM master.

5. Una copia cartacea del prospetto e delle relazioni annuale e semestrale dell'OICVM master viene fornita dall'OICVM feeder agli investitori su loro richiesta e senza spese.

#### SEZIONE 5

#### *Conversione degli OICVM esistenti in OICVM feeder e modifica dell'OICVM master*

#### Articolo 64

1. Gli Stati membri prescrivono che l'OICVM feeder già in attività come OICVM, o anche come OICVM feeder di un altro OICVM master, comunichi ai suoi detentori di quote le seguenti informazioni:

**▼B**

- a) una dichiarazione che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder hanno approvato l'investimento dell'OICVM feeder in quote di tale OICVM master;
- b) le informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 relative all'OICVM feeder e all'OICVM master;
- c) la data in cui l'OICVM feeder inizierà a investire nell'OICVM master oppure, se vi ha già investito, la data alla quale il suo investimento supererà il limite di cui all'articolo 55, paragrafo 1; e
- d) una dichiarazione che i detentori di quote hanno il diritto di chiedere, entro trenta giorni, il riacquisto o il rimborso delle loro quote senza altre spese se non quelle addebitate dall'OICVM per coprire i costi di disinvestimento; tale diritto sorge dal momento in cui l'OICVM feeder comunica le informazioni di cui al presente paragrafo.

Dette informazioni vengono comunicate almeno trenta giorni prima della data di cui al primo comma, lettera c).

2. Nel caso in cui l'OICVM feeder sia stato notificato conformemente all'articolo 93, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro ospitante dell'OICVM feeder o in una lingua approvata dalle sue autorità competenti. Della traduzione è responsabile l'OICVM feeder. Tale traduzione riflette fedelmente il contenuto dell'originale.

3. Gli Stati membri assicurano che l'OICVM feeder non investa in quote di un dato OICVM master oltre il limite di cui all'articolo 55, paragrafo 1, prima che siano trascorsi i trenta giorni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

**▼M1**

4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ►**M4** conformemente all'articolo 112 *bis* ◄, misure che specificano:

- a) il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; o
- b) nel caso in cui l'OICVM feeder trasferisca tutte o parte del proprio patrimonio all'OICVM master in cambio delle quote, la procedura per la valutazione e la stima certificata di tale contributo in natura e il ruolo del depositario dell'OICVM feeder in questa procedura.

5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al formato e alle modalità delle informazioni comunicate e alla procedura di cui al paragrafo 4.

**▼M1**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***SEZIONE 6**Obblighi e autorità competenti**Articolo 65*

1. L'OICVM feeder controlla efficacemente l'attività dell'OICVM master. A tale scopo, l'OICVM feeder può basarsi su informazioni e documenti ricevuti dall'OICVM master o, laddove applicabile, dalla sua società di gestione, dal suo depositario e dal suo revisore, tranne il caso in cui vi siano motivi di dubitare della loro accuratezza.

2. Quando, in relazione a un investimento in quote di un OICVM master, l'OICVM feeder, la società di gestione dell'OICVM feeder o ogni altro soggetto che agisca in nome dell'OICVM feeder o della sua società di gestione riceva un compenso di distribuzione, una commissione o qualunque altro compenso economico, tali voci vengono iscritte nel patrimonio dell'OICVM feeder.

*Articolo 66*

1. L'OICVM master informa immediatamente le autorità competenti del proprio Stato membro di origine dell'identità di ogni OICVM feeder che investe in sue quote. Qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder siano stabiliti in Stati membri diversi, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM master informano immediatamente dell'investimento le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder.

2. L'OICVM master non addebita né spese di sottoscrizione né spese di rimborso per l'investimento dell'OICVM feeder in sue quote o per la cessione delle stesse.

3. L'OICVM master assicura che l'OICVM feeder o, laddove applicabile, la sua società di gestione, nonché le autorità competenti, il depositario e il revisore dell'OICVM feeder dispongano tempestivamente di tutte le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, di altri atti normativi comunitari, del diritto nazionale applicabile, del regolamento del fondo o dell'atto costitutivo.

*Articolo 67*

1. Se l'OICVM master e l'OICVM feeder sono stabiliti nello stesso Stato membro, le autorità competenti informano immediatamente l'OICVM feeder di ogni decisione, misura, osservazione sulla mancata osservanza delle condizioni del presente capo o di ogni informazione comunicata ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, presa in relazione all'OICVM master o, laddove applicabile, alla sua società di gestione, al suo depositario o al suo revisore.

**▼B**

2. Se l'OICVM master e l'OICVM feeder sono stabiliti in diversi Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM master comunicano immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder ogni decisione, misura, osservazione sulla mancata osservanza delle condizioni del presente capo o ogni informazione comunicata ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, presa in relazione all'OICVM master o, laddove applicabile, alla sua società di gestione, al suo depositario o al suo revisore. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder ne informano immediatamente l'OICVM feeder.

## CAPO IX

**OBBLIGHI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI DA COMUNICARE AGLI INVESTITORI**

## SEZIONE 1

*Pubblicazione del prospetto e delle relazioni periodiche**Articolo 68*

1. La società di gestione, per ognuno dei fondi comuni che gestisce, e la società di investimento pubblicano quanto segue:

- a) un prospetto;
- b) una relazione annuale per ogni esercizio; e
- c) una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio.

2. Le relazioni annuali e semestrali vengono pubblicate entro i seguenti termini, a partire dalla fine del periodo al quale dette relazioni si riferiscono:

- a) quattro mesi per la relazione annuale; o
- b) due mesi per la relazione semestrale.

*Articolo 69*

1. Il prospetto contiene le informazioni necessarie perché gli investitori possano formulare un giudizio informato sull'investimento che è loro proposto e in particolare sui relativi rischi.

Il prospetto include, indipendentemente dagli strumenti in cui viene effettuato l'investimento, un'illustrazione chiara e facilmente comprensibile dei profili di rischio del fondo.

**▼M4**

Il prospetto contiene:

- a) i dati sulla politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l'identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell'eventuale comitato per le retribuzioni; oppure

**▼ M4**

- b) una sintesi della politica retributiva e una dichiarazione attestante che i dati sulla politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l'identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell'eventuale comitato per le retribuzioni sono disponibili su un sito web, con indicazione del relativo indirizzo, e che una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

**▼ B**

2. Il prospetto contiene almeno le informazioni previste nello schema A dell'allegato I, sempre che queste non siano contenute nel regolamento del fondo o nell'atto costitutivo allegati al prospetto a norma dell'articolo 71, paragrafo 1.

3. La relazione annuale contiene un bilancio o uno stato patrimoniale, un conto dettagliato dei rendimenti e delle spese dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente e le altre informazioni previste dallo schema B dell'allegato I, nonché ogni dato significativo che permetta agli investitori di valutare con cognizione di causa l'evoluzione dell'attività e i risultati dell'OICVM.

**▼ M4**

La relazione annuale comprende anche gli elementi seguenti:

- a) gli importi retributivi totali per l'esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile, versati dalla società di gestione e dalla società di investimento al suo personale e il numero dei beneficiari nonché, se del caso, qualsiasi importo versato direttamente dall'OICVM stesso, compresa qualsiasi commissione di incentivo;
- b) l'importo aggregato delle retribuzioni suddiviso per categorie di dipendenti o altri membri del personale di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 3;
- c) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici;
- d) gli esiti dei riesami di cui all'articolo 14 *ter*, paragrafo 1, lettere c) e d), comprese le irregolarità riscontrate;
- e) modifiche sostanziali alla politica retributiva adottata.

**▼ B**

4. La relazione semestrale contiene almeno le informazioni previste dalle sezioni da I a IV dello schema B, dell'allegato I. Quando un OICVM ha versato o intende versare acconti sui dividendi, le cifre devono indicare i risultati previa detrazione delle imposte per il semestre considerato e gli acconti sui dividendi versati o previsti.

**▼ M1**

5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all'allegato I, e il formato di detti documenti.

**▼M1**

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 70*

1. Il prospetto precisa le categorie di beni nelle quali un OICVM è autorizzato a investire. Esso indica se operazioni in strumenti finanziari derivati sono autorizzate, nel qual caso precisa in modo ben visibile se tali operazioni possono essere effettuate a scopo di copertura o in vista del conseguimento di obiettivi di investimento, nonché la possibile incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio.

2. Quando un OICVM investe principalmente in una categoria di beni di cui all'articolo 50 diversa dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario o quando un OICVM riproduce un indice azionario o obbligazionario a norma dell'articolo 53, il suo prospetto e, se del caso, le comunicazioni di marketing contengono una menzione ben visibile che richiami l'attenzione sulla politica di investimento.

3. Quando il valore netto del patrimonio di un OICVM può, per la composizione del portafoglio o per le tecniche di gestione impiegate, presentare un'elevata volatilità, il prospetto e, se del caso, le comunicazioni di marketing contengono un riferimento ben visibile a detta caratteristica.

4. Su richiesta di un investitore la società di gestione fornisce anche ulteriori informazioni relative ai limiti quantitativi che si applicano nella gestione del rischio dell'OICVM, ai metodi scelti a tal fine e all'evoluzione recente dei principali rischi e dei rendimenti delle categorie di strumenti finanziari.

*Articolo 71*

1. Il regolamento del fondo o l'atto costitutivo della società di investimento formano parte integrante del prospetto, al quale sono allegati.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 non sono tuttavia allegati al prospetto, purché gli investitori siano informati della possibilità di ottenere, a richiesta, l'invio di tali documenti o l'indicazione del luogo in cui potranno consultarli in ciascuno degli Stati membri in cui le quote sono commercializzate.

*Articolo 72*

Gli elementi essenziali del prospetto sono tenuti aggiornati.

**▼B***Articolo 73*

I dati contabili contenuti nelle relazioni annuali sono controllati da una o più persone abilitate, per legge, alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE. La relazione di revisione e le eventuali riserve sono riprodotte integralmente in ciascuna relazione annuale.

*Articolo 74*

L'OICVM trasmette il prospetto e le relative modifiche, nonché le relazioni annuali e semestrali, alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM. L'OICVM fornisce su richiesta tale documentazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.

*Articolo 75*

1. Il prospetto, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate sono fornite gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.

2. Il prospetto può essere fornito su supporto durevole o tramite un sito Web. Una copia cartacea del prospetto è consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

3. La relazione annuale e la relazione semestrale sono messe a disposizione degli investitori nei modi specificati nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78. Una copia cartacea della relazione annuale e della relazione semestrale è consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

**▼M1**

4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ►**M4** conformemente all'articolo 112 *bis* ◀, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.

**▼B***SEZIONE 2****Pubblicazione di altre informazioni****Articolo 76*

L'OICVM rende pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniquale volta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote e almeno due volte al mese.

Tuttavia, le autorità competenti possono permettere a un OICVM di ridurre la frequenza a una volta al mese, a condizione che tale deroga non pregiudichi gli interessi dei detentori di quote.

**▼M6**

**▼B***SEZIONE 3**Informazioni chiave per gli investitori**Articolo 78*

1. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione redigano un breve documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale documento è denominato «informazioni chiave per gli investitori» nella presente direttiva. La locuzione «informazioni chiave per gli investitori» è chiaramente riportata nel predetto documento in una delle lingue di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera b).

2. Le informazioni chiave per gli investitori includono informazioni appropriate sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM interessato, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi del prodotto di investimento loro proposto e possano, di conseguenza, prendere decisioni di investimento informate.

3. Le informazioni chiave per gli investitori forniscono informazioni sui seguenti elementi essenziali riferiti all'OICVM interessato:

**▼M4**

a) l'individuazione dell'OICVM e dell'autorità competente di questo;

**▼B**

b) una breve descrizione dei suoi obiettivi e della sua politica di investimento;

c) la presentazione dei risultati passati oppure, se pertinente, gli scenari di performance;

d) i costi e gli oneri connessi; e

e) il profilo di rischio/rendimento dell'investimento, compresi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti nell'OICVM interessato.

Tali elementi essenziali devono essere comprensibili agli investitori senza alcun riferimento ad altri documenti.

4. Le informazioni chiave per gli investitori specificano chiaramente dove e come è possibile ottenere informazioni supplementari sull'investimento proposto, in particolare, ma non solo, dove e come è possibile ottenere su richiesta in ogni momento e gratuitamente il prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale, e la lingua in cui dette informazioni vengono messe a disposizione degli investitori.

**▼M4**

Le informazioni chiave per gli investitori includono altresì una dichiarazione attestante che i dati sulla politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l'identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell'eventuale comitato per le retribuzioni sono disponibili su un sito web, con indicazione del relativo indirizzo, e che una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

**▼B**

5. Le informazioni chiave per gli investitori sono scritte in modo conciso e in un linguaggio non tecnico. Vengono redatte in un formato comune, che consenta raffronti, e presentate in modo da essere ragionevolmente comprese dagli investitori al dettaglio.

**▼B**

6. Le informazioni chiave per gli investitori sono utilizzate senza modifiche o supplementi, tranne la traduzione, in tutti gli Stati membri in cui l'OICVM è stato notificato ai fini della commercializzazione delle sue quote ai sensi dell'articolo 93.

**▼M1**

7. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ►**M4** conformemente all'articolo 112 *bis* ◄, misure che specificano:

- a) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4;
- b) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici:
  - i) per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all'altro e le relative spese;
  - ii) per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni;
  - iii) per le strutture di fondi di fondi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in altri OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera e);
  - iv) per le strutture master-feeder, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder; e,
  - v) per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori in relazione alle speciali caratteristiche di questi OICVM; e
- c) i dettagli specifici del formato e della presentazione delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5.

8. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 79*

1. Le informazioni chiave per gli investitori costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono corrette, chiare e non fuorvianti. Esse sono conformi alle corrispondenti parti del prospetto.

**▼B**

2. Gli Stati membri assicurano che un soggetto non incorra in responsabilità civile unicamente sulla base delle informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse siano fuorvianti, non accurate o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. Le informazioni chiave per gli investitori contengono una chiara avvertenza al riguardo.

*Articolo 80*

1. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, le società di gestione che vendono OICVM agli investitori direttamente o tramite una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto e sotto la loro piena e incondizionata responsabilità, forniscano in tempo utile agli investitori informazioni chiave per gli investitori in merito all'OICVM prima della proposta sottoscrizione delle quote dell'OICVM.

2. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestito, le società di gestione che non vendono agli investitori OICVM, né direttamente né tramite una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto e sotto la loro piena e incondizionata responsabilità, forniscano informazioni chiave per gli investitori ai creatori di prodotti e agli intermediari che vendono o che consigliano gli investitori sui potenziali investimenti in OICVM o in prodotti che presentano un'esposizione verso tali OICVM dietro loro richiesta. Gli Stati membri fanno obbligo agli intermediari che vendono o che consigliano gli investitori sui potenziali investimenti in OICVM, di fornire le informazioni chiave per gli investitori ai propri clienti o potenziali clienti.

3. Le informazioni chiave per gli investitori sono fornite a questi ultimi a titolo gratuito.

*Articolo 81*

1. Gli Stati membri consentono alle società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, alle società di gestione di fornire le informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole o tramite un sito web. Una copia cartacea è consegnata gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

Inoltre, sul sito web della società di investimento o della società di gestione è pubblicata una versione aggiornata delle informazioni chiave per gli investitori.

**▼M1**

2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ► **M4**, conformemente all'articolo 112 *bis* ◄, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.

**▼B***Articolo 82*

1. Gli OICVM inviano le relative informazioni chiave per gli investitori e le successive modifiche alle autorità competenti del loro Stato membro di origine.

2. Gli elementi principali delle informazioni chiave per gli investitori sono tenuti aggiornati.

**▼B**

## CAPO X

**OBBLIGHI GENERALI DELL'OICVM***Articolo 83*

1. Non possono contrarre prestiti:

- a) una società di investimento;
- b) una società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.

Un OICVM può tuttavia acquistare divise estere mediante un prestito «back-to-back».

2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare gli OICVM a contrarre prestiti purché si tratti di:

- a) prestiti temporanei e rappresentino
  - nel caso di società di investimento, fino a un massimo del 10 % del patrimonio, o
  - nel caso di un fondo comune di investimento, fino a un massimo del 10 % del valore del fondo, o
- b) prestiti per l'acquisto di beni immobili indispensabili alla prosecuzione diretta delle loro attività e rappresentino, nel caso di società di investimento, fino a un massimo del 10 % del patrimonio.

Qualora una società di investimento sia autorizzata a contrarre prestiti ai sensi delle lettere a) e b), tali prestiti non possono superare il 15 % del suo patrimonio complessivo.

**▼M1**

3. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti del presente articolo in ordine all'assunzione di prestiti.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 84*

1. Un OICVM riacquista o rimborsa le proprie quote a richiesta del detentore di quote.

2. In deroga al paragrafo 1:

- a) un OICVM può sospendere provvisoriamente, ai sensi del diritto nazionale applicabile, del regolamento del fondo o dell'atto costitutivo della società di investimento, il riacquisto o il rimborso delle proprie quote;
- b) gli Stati membri d'origine degli OICVM possono consentire alle loro autorità competenti di esigere la sospensione del riacquisto o del rimborso delle quote, nell'interesse dei detentori di quote o nell'interesse pubblico.

La sospensione temporanea di cui alla lettera a) del primo comma è prevista soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando la sospensione sia giustificata, tenuto conto degli interessi dei detentori di quote.

**▼B**

3. In caso di sospensione temporanea ai sensi del paragrafo 2, lettera a), l'OICVM informa immediatamente della propria decisione le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine nonché, qualora commercializzi le sue quote in altri Stati membri, le autorità competenti di questi ultimi.

**▼M1**

4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che devono soddisfare gli OICVM dopo l'adozione della sospensione provvisoria del riacquisto o del rimborso delle quote degli OICVM di cui al paragrafo 2, lettera a), una volta che la sospensione è stata decisa.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 85*

Le regole per la valutazione del patrimonio e per il calcolo del prezzo di emissione o di vendita e del prezzo di riacquisto o di rimborso delle quote di un OICVM sono indicate nel diritto nazionale applicabile nel regolamento del fondo o nell'atto costitutivo della società di investimento.

*Articolo 86*

La distribuzione o il reinvestimento dei rendimenti di un OICVM sono effettuati conformemente alla legge e al regolamento del fondo o all'atto costitutivo della società di investimento.

*Articolo 87*

Le quote di un OICVM vengono emesse solo previo versamento nel patrimonio dell'OICVM, nei termini d'uso, di un importo equivalente al prezzo di emissione netto. Tale disposizione non osta alla distribuzione di quote gratuite.

*Articolo 88*

1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 50 e 51, non possono concedere prestiti o agire in qualità di garanti per conto terzi:

- a) la società di investimento;
- b) la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.

2. Il paragrafo 1 non osta all'acquisto, da parte degli organismi in questione, di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 1), lettere e), g), h), non interamente liberati.

*Articolo 89*

Non possono effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere e), g) e, h):

- a) la società di investimento,

**▼B**

- b) la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.

*Articolo 90*

Il diritto dello Stato membro d'origine dell'OICVM o il regolamento del fondo indicano le remunerazioni e le spese che la società di gestione è autorizzata a imputare al fondo, nonché le modalità di calcolo di tali remunerazioni.

La legge o l'atto costitutivo della società di investimento indicano la natura delle spese a carico della società.

## CAPO XI

**DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AGLI OICVM CHE COMMERCIALIZZANO LE LORO QUOTE IN STATI MEMBRI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SONO STABILITI**

*Articolo 91*

1. Gli Stati membri ospitanti degli OICVM assicurano che gli OICVM possano commercializzare le proprie quote nel loro territorio previa notifica ai sensi dell'articolo 93.
2. Gli Stati membri ospitanti degli OICVM non impongono procedure amministrative o obblighi aggiuntivi a carico degli OICVM di cui al paragrafo 1 nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.

**▼M6**

\_\_\_\_\_

**▼B**

4. Ai fini del presente capo, un OICVM include i relativi comparti.

**▼M6***Articolo 92*

1. Gli Stati membri assicurano che un OICVM metta a disposizione, in ciascuno Stato membro in cui intende commercializzare le proprie quote, strutture per lo svolgimento dei seguenti compiti:
  - a) trattare di sottoscrizione, riacquisto e rimborso degli ordini ed effettuare altri pagamenti a favore di detentori di quote relativi alle quote dell'OICVM, conformemente alle condizioni previste nei documenti richiesti a norma del capo IX;
  - b) informare gli investitori su come impartire gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso;
  - c) facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e alle disposizioni di cui all'articolo 15 relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nell'OICVM nello Stato membro in cui l'OICVM è commercializzato;
  - d) mettere a disposizione degli investitori, affinché ne possano prendere visione e possano farne copia, le informazioni e i documenti necessari ai sensi del capo IX, secondo le condizioni di cui all'articolo 94;

**▼ M6**

e) fornire agli investitori informazioni inerenti ai compiti svolti dalla struttura su supporto durevole; e

f) fungere da punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti.

2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri non impongono a un'OICVM di avere una presenza fisica nello Stato membro ospitante o di nominare un soggetto terzo.

3. L'OICVM assicura che le strutture per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, anche per via elettronica, siano fornite:

a) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'OICVM è commercializzato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro;

b) dall'OICVM stessa, da un soggetto terzo, nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza che disciplinano i compiti da svolgere, o da entrambi.

Ai fini della lettera b), quando i compiti devono essere svolti da un soggetto terzo, la nomina del soggetto terzo è attestata da un contratto scritto, che specifica quali tra i compiti di cui al paragrafo 1 non devono essere svolti dall'OICVM e che prevede che il soggetto terzo riceva dall'OICVM tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti.

**▼ B***Articolo 93*

1. Un OICVM che intenda commercializzare le proprie quote in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d'origine trasmette preventivamente una lettera di notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

La lettera di notifica include informazioni sugli accordi di commercializzazione delle quote dell'OICVM nello Stato membro ospitante, incluse, se del caso, informazioni relative alle categorie di azioni. Nell'ambito dell'articolo 16, paragrafo 1, essa indica altresì che l'OICVM è commercializzato dalla società di gestione che gestisce l'OICVM.

**▼ M6**

La lettera di notifica comprende anche i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione delle spese o degli oneri regolamentari eventualmente applicabili da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, nonché informazioni sulle strutture per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1.

**▼ B**

2. L'OICVM allega alla lettera di notifica, di cui al paragrafo 1, l'ultima versione dei seguenti documenti:

a) il suo regolamento o il suo atto costitutivo, il prospetto e, se del caso, l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, tradotte conformemente alle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 1, lettere c) e d); e

**▼B**

b) le informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78, tradotte conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettere b) e d).

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM verificano la completezza della documentazione presentata dall'OICVM conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM trasmettono la documentazione completa di cui ai paragrafi 1 e 2 alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'OICVM intende commercializzare le proprie quote, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di notifica corredata della documentazione completa di cui al paragrafo 2. Esse allegano alla documentazione un attestato che comprovi che l'OICVM soddisfa le condizioni imposte dalla presente direttiva.

Dopo la trasmissione della documentazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM informano immediatamente l'OICVM della trasmissione. L'OICVM può accedere al mercato dello Stato membro ospitante dell'OICVM a partire dalla data di detta notifica.

4. Gli Stati membri assicurano che la lettera di notifica di cui al paragrafo 1 e l'attestato di cui al paragrafo 3 siano forniti in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, salvo che lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante dell'OICVM non accettino la lettera di notifica e l'attestato in questione in una lingua ufficiale di entrambi gli Stati membri.

5. Gli Stati membri assicurano che la trasmissione elettronica e il deposito elettronico dei documenti di cui al paragrafo 3 siano accettati dalle loro autorità competenti.

6. Ai fini della procedura di notifica di cui al presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro in cui l'OICVM intende commercializzare le proprie quote non richiedono ulteriori documenti, certificati o informazioni in aggiunta a quelli di cui al presente articolo.

7. Lo Stato membro di origine dell'OICVM assicura che le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM abbiano accesso, mediante mezzi elettronici, ai documenti di cui al paragrafo 2 e, laddove applicabile, alle relative traduzioni. Esso prescrive inoltre che gli OICVM tengano detti documenti e traduzioni aggiornati. Gli OICVM notificano ogni modifica apportata ai documenti di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM indicando dove tali documenti possano essere ottenuti per via elettronica.

**▼M6**

8. In caso di modifica delle informazioni contenute nella lettera di notifica presentata ai sensi del paragrafo 1 o in caso di modifica delle categorie di azioni da commercializzare, l'OICVM ne informa per iscritto le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM e dello Stato membro ospitante dell'OICVM almeno un mese prima di attuare la modifica.

Se, a seguito della modifica di cui al primo comma, l'OICVM non dovesse essere più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM informano l'OICVM entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma che non può attuare la modifica. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM.

▼ **M6**

Se la modifica di cui al primo comma è attuata dopo che la trasmissione delle informazioni ai sensi del secondo comma e se a seguito di detta modifica l'OICVM non è più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM adottano tutte le opportune misure conformemente all'articolo 98, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione dell'OICVM, e notificano senza indebito ritardo le misure adottate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM.

*Articolo 93 bis*

1. Gli Stati membri assicurano che un OICVM possa ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote, anche, se del caso, in relazione a categorie di azioni, nello Stato membro rispetto alle quali ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 93, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) viene presentata un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza spese o deduzioni, di tutte tali quote dell'OICVM detenute dagli investitori in tale Stato membro, che è pubblicamente disponibile per almeno 30 giorni lavorativi ed è indirizzata, direttamente o tramite intermediari finanziari, individualmente a tutti gli investitori in tale Stato membro la cui identità è nota;
- b) l'intenzione di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione di tali quote in tale Stato membro è resa pubblica mediante un supporto pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, con il quale è consuetudine commercializzare gli OICVM e che sia adeguato al tipico investitore in OICVM;
- c) qualsiasi accordo contrattuale con intermediari finanziari o delegati è modificato o risolto a decorrere dalla data di ritiro della notifica al fine di prevenire qualsiasi nuova o ulteriore offerta o collocamento, direttamente o indirettamente, di quote identificate nella notifica di cui al paragrafo 2.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma descrivono chiaramente le conseguenze per gli investitori se non accettano l'offerta di riscattare o riacquistare le loro quote.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono fornite nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro con riguardo al quale l'OICVM ha effettuato una notifica in conformità dell'articolo 93 o in una lingua approvata dalle autorità competenti di tale Stato membro. A decorrere dalla data di cui al primo comma, lettera c), l'OICVM cessa ogni nuova o ulteriore offerta o collocamento, direttamente o indirettamente, delle sue quote che sono state oggetto del ritiro della notifica in tale Stato membro.

2. L'OICVM presenta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c).

**▼M6**

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM verificano la completezza della notifica presentata dall'OICVM conformemente al paragrafo 2. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica completa le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM trasmettono tale notifica alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 e all'ESMA.

Dopo aver trasmesso la notifica ai sensi del primo comma le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM ne informano prontamente l'OICVM.

4. L'OICVM fornisce agli investitori che mantengono l'investimento nell'OICVM e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM le informazioni previste agli articoli da 68 a 82 e all'articolo 94.

5. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, le informazioni sulle modifiche apportate ai documenti di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

6. Le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 97, paragrafo 3, e dell'articolo 108. Fatte salve le altre attività di monitoraggio e i poteri di vigilanza di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e all'articolo 97, a decorrere dalla data di trasmissione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, non impongono all'OICVM interessato di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

7. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri consentono l'uso di qualsiasi mezzo elettronico o di altri mezzi di comunicazione a distanza, purché i mezzi di informazione e comunicazione siano disponibili agli investitori nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'investitore è situato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

**▼B***Articolo 94*

1. Se commercializza le proprie quote in uno Stato membro ospitante, l'OICVM fornisce agli investitori nel territorio di detto Stato membro tutte le informazioni e i documenti che è tenuto a fornire agli investitori del proprio Stato membro di origine ai sensi del capo IX.

Tali informazioni e documenti vengono forniti agli investitori conformemente alle seguenti disposizioni:

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55).

**▼B**

- a) fatte salve le disposizioni del capo IX, le informazioni e i documenti vengono forniti agli investitori nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e/o amministrative dello Stato membro ospitante dell'OICVM;
  - b) le informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 vengono tradotte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante dell'OICVM o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro;
  - c) le informazioni o i documenti diversi dalle informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 sono tradotti, a scelta dell'OICVM, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante dell'OICVM o in una lingua approvata dalle autorità competenti o in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale; e
  - d) le traduzioni delle informazioni o dei documenti di cui alle lettere b) e c) vengono effettuate sotto la responsabilità dell'OICVM e riflettono fedelmente il contenuto delle informazioni originali.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle modifiche delle informazioni e dei documenti di cui allo stesso paragrafo.
3. La frequenza della pubblicazione del prezzo di emissione, di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote dell'OICVM ai sensi dell'articolo 76 è disciplinata dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro di origine dell'OICVM.

**▼M1***Articolo 95*

1. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ► **M4** conformemente all'articolo 112 *bis* ◀, misure che specificano:

**▼M6****▼M1**

- b) le modalità per facilitare l'accesso delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell'OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all'articolo 93, paragrafi 1, 2 e 3, come disposto dall'articolo 93, paragrafo 7.
2. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 93, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:
- a) la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, tra cui l'indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni;
  - b) la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell'articolo 93, paragrafo 3;

**▼M1**

- c) la procedura per lo scambio di informazioni e l'utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all'articolo 93.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 96*

Per l'esercizio delle loro attività gli OICVM possono utilizzare, in uno Stato membro ospitante, lo stesso riferimento alla loro forma giuridica indicata nella loro denominazione (come «società d'investimento» o «fondo comune di investimento») utilizzato nel loro Stato membro di origine.

## CAPO XII

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ INCARICATE  
DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA VIGILANZA**

*Articolo 97***▼M1**

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano l'AESFEM e la Commissione precisando l'eventuale ripartizione delle competenze.

**▼B**

2. Le autorità competenti sono autorità pubbliche o organi da esse designati.
3. Le autorità dello Stato membro di origine dell'OICVM sono competenti per esercitare la vigilanza dell'OICVM anche, se del caso, in base all'articolo 19. Tuttavia, le autorità dello Stato membro ospitante dell'OICVM sono competenti per vigilare sull'osservanza delle disposizioni che esulano dalle materie disciplinate dalla presente direttiva e dagli obblighi di cui agli articoli 92 e 94.

*Articolo 98*

1. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. I poteri sono esercitati:

- a) direttamente;
- b) in collaborazione con altre autorità;
- c) sotto la responsabilità delle autorità competenti, per delega ai soggetti ai quali le funzioni sono state delegate; o
- d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2. Ai sensi del paragrafo 1 le autorità competenti hanno il potere, quanto meno, di:

- a) avere accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne copia;

**▼ B**

- b) richiedere che qualsiasi persona fornisca informazioni e, se necessario, convocarla e disporre audizioni per ottenere informazioni;
- c) eseguire ispezioni in loco;

**▼ M4**

- d) richiedere:
  - i) se consentito dalla normativa nazionale, le registrazioni esistenti dei dati relativi al traffico detenute da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia un ragionevole sospetto di una violazione e qualora tali registrazioni possano essere pertinenti ai fini di un'indagine per violazioni della presente direttiva;
  - ii) le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni di dati relativi al traffico detenute dall'OICVM, dalle società di gestione, dalle società di investimento, dai depositari o da altri soggetti disciplinati dalla presente direttiva;

**▼ B**

- e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva;
- f) richiedere il blocco o il sequestro dei beni;
- g) richiedere la temporanea interdizione dell'esercizio dell'attività professionale;
- h) ordinare alle società di investimento e alle società di gestione autorizzate o ai depositari di fornire informazioni;
- i) adottare ogni tipo di misura per assicurare che le società di investimento, le società di gestione e i depositari continuino a rispettare gli obblighi della presente direttiva;
- j) ordinare la sospensione dell'emissione, del riacquisto o del rimborso delle quote nell'interesse dei detentori di quote o del pubblico;
- k) revocare l'autorizzazione rilasciata a un OICVM, a una società di gestione o a un depositario;
- l) riferire fatti all'autorità giudiziaria ai fini della promozione dell'azione penale; e
- m) autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche o indagini.

**▼ M4***Articolo 99*

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti di cui all'articolo 98 e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative da irrogare a società e persone relativamente alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione.

Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

## ▼M4

Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Entro il 18 marzo 2016 gli Stati membri notificano alla Commissione e all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese eventuali pertinenti disposizioni di diritto penale, che recepiscono il presente articolo. Essi notificano senza indebito ritardo alla Commissione e all'ESMA tutte le successive modifiche.

2. Qualora abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutte le facoltà necessarie per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni della presente direttiva e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti e all'ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare vicendevolmente e con l'ESMA ai fini stabiliti dalla presente direttiva.

Le autorità competenti possono altresì cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto concerne la facilitazione della riscossione delle sanzioni pecuniarie.

3. Nel quadro del riesame globale del funzionamento della presente direttiva, la Commissione riesamina, entro il 18 settembre 2017, l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali e, in particolare, l'esigenza di ulteriore armonizzazione delle sanzioni amministrative stabilite per la violazione dei requisiti stabiliti nella presente direttiva.

4. Un'autorità competente può rifiutare di dare seguito a una richiesta di informazioni o a una richiesta di cooperazione nell'effettuazione di un'indagine soltanto nelle circostanze eccezionali seguenti, ovvero qualora:

- a) la comunicazione delle pertinenti informazioni possa pregiudicare la sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta, segnatamente la lotta al terrorismo e altri reati gravi;
- b) il soddisfacimento della richiesta sia suscettibile di pregiudicare le indagini, le attività di controllo del rispetto della normativa o, in caso, un'indagine penale dell'autorità competente stessa;
- c) dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta sia già stato avviato un procedimento giudiziario avente ad oggetto le stesse attività e contro le stesse persone; o
- d) nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.

5. Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi si applicano a OICVM, società di gestione, società di investimento o depositari in caso di una violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, le sanzioni o le altre misure amministrative possano essere applicate, alle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell'organo di gestione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione a norma del diritto nazionale.

## ▼M4

6. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri assicurano che, in tutti i casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:

- a) una dichiarazione pubblica che identifica il responsabile e la natura della violazione;
- b) un ordine che impone alla persona responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
- c) in caso di OICVM o di società di gestione, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione dell'OICVM o della società di gestione;
- d) l'interdizione temporanea o permanente — in caso di violazioni gravi reiterate — a carico di un membro dell'organo di gestione della società di gestione o della società di investimento o a carico di altra persona fisica considerata responsabile, dall'esercizio di funzioni di gestione in seno a queste o altre società del genere;
- e) in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 settembre 2014, o al 10 % del fatturato annuale totale della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di gestione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una controllata dell'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo;
- f) in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 settembre 2014; o
- g) in alternativa alle lettere e) ed f), sanzioni amministrative massime pari almeno al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere e) e f).

7. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, il potere di irrogare ulteriori tipi di sanzioni oltre a quelli indicati al paragrafo 6 o di irrogare sanzioni pecuniarie di importo superiore a quelli previsti al paragrafo 6, lettere e), f) e g).

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

▼ **M4***Articolo 99 bis*

Gli Stati membri provvedono a che le proprie disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento della presente direttiva contemplino sanzioni, in particolare quando:

- a) l'OICVM svolge le sue attività senza aver ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell'articolo 5;
- b) la società di gestione svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell'articolo 6;
- c) la società di investimento svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell'articolo 27;
- d) si acquisisce, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o si aumenta ulteriormente detta partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi il 20 %, il 30 % o il 50 % o in modo che la società di gestione divenga una filiazione (il «progetto di acquisizione»), senza darne notifica per iscritto alle autorità competenti della società di gestione in cui l'acquirente cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;
- e) si cede, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o la si riduce, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto del 20 %, del 30 % o del 50 % o in modo che la società di gestione cessi di essere controllata, senza darne notifica per iscritto all'autorità competente, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;
- f) la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b);
- g) la società di investimento ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b);
- h) la società di gestione non comunica alle autorità competenti, appena ne viene a conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel suo capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva;
- i) la società di gestione non comunica, almeno una volta all'anno, alle autorità competenti i nominativi degli azionisti o dei soci detentori di partecipazioni qualificate e l'entità di dette partecipazioni, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;
- j) la società di gestione non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);
- k) la società di gestione non rispetta i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);
- l) la società di investimento non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 31;

▼ **M4**

- m) la società di gestione o la società di investimento non rispetta gli obblighi in materia di delega delle funzioni a terzi imposti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 13 e 30;
- n) la società di gestione o la società di investimento non rispetta le regole di condotta imposte dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 14 e 30;
- o) il depositario omette di svolgere le funzioni cui è tenuto ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 22, paragrafi da 3 a 7;
- p) la società di investimento o, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omettono ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle politiche di investimento dell'OICVM stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento del capo VII;
- q) la società di gestione o la società di investimento omette di applicare la procedura di gestione dei rischi o la procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC stabilite dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 51, paragrafo 1;
- r) la società di investimento o, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omette ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori imposti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli da 68 a 82;
- s) la società di gestione o la società di investimento che commercializza le quote dell'OICVM che gestisce in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell'OICVM non rispetta l'obbligo di notifica stabilito dall'articolo 93, paragrafo 1.

*Articolo 99 ter*

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti pubblichino le decisioni, avverso le quali non è stata presentata una impugnazione, che impongono sanzioni o misure amministrative per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva sul loro sito web ufficiale senza indebito ritardo, dopo che la persona alla quale la sanzione o la misura è stata imposta sia stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti:

- a) differiscano la pubblicazione della decisione di imporre la sanzione o misura fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione;

▼ **M4**

- b) pubblichino la decisione di imporre la sanzione o misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione; o
- c) non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni stabilite dalle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
  - i) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;
  - ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

2. Le autorità competenti comunicano all'ESMA tutte le sanzioni amministrative irrogate ma non pubblicate conformemente al paragrafo 1, secondo comma, lettera c), comprese le eventuali impugnazioni delle stesse e l'esito di tali impugnazioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale irrogata e le trasmettano all'ESMA. L'ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, ai soli fini dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

3. Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia subordinata a una impugnazione dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull'esito di tale impugnazione. Sono pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la precedente decisione di imporre una sanzione o una misura.

4. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla loro pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale dell'autorità competente unicamente per il periodo necessario, conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

*Articolo 99 quater*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti ne garantiscano il carattere efficace, proporzionato e dissuasivo e prendano in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

▼ **M4**

- c) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo nel caso di una persona fisica responsabile della violazione;
- d) l'entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione, i danni causati ad altre persone e, eventualmente, al funzionamento dei mercati o all'economia nel suo complesso, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il grado di cooperazione con l'autorità competente della persona responsabile della violazione;
- f) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
- g) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione successivamente alla violazione per evitare, in futuro, il suo ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni a norma dell'articolo 99, le autorità competenti collaborano attivamente per assicurare che i poteri investigativi e di vigilanza e le sanzioni amministrative producano i risultati auspicati conformemente agli obiettivi della presente direttiva. Inoltre, esse coordinano le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione dei poteri investigativi e di vigilanza nonché delle sanzioni e misure amministrative nei casi transfrontalieri conformemente all'articolo 101.

*Articolo 99 quinquies*

1. Gli Stati membri mettono in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, compresi canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni.

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

- a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
- b) protezione adeguata per i dipendenti delle società di investimento, delle società di gestione e dei depositari, che segnalano violazioni commesse all'interno di tali soggetti almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
- c) protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- d) norme chiare che assicurano che la riservatezza sia garantita in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala una violazione, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

<sup>(1)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

**▼M4**

3. L'ESMA predispone uno o più canali di comunicazione sicuri per la segnalazione di violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. L'ESMA provvede a che tali canali di comunicazione siano conformi al paragrafo 2, lettere da a) a d).

4. Gli Stati membri provvedono a che la segnalazione da parte dei dipendenti delle società di investimento, delle società di gestione e dei depositari di cui ai paragrafi 1 e 3 non sia considerata una violazione di eventuali norme restrittive sulla divulgazione di informazioni imposte per contratto o per disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa né implichi per la persona che effettua la segnalazione alcuna forma di responsabilità in relazione alla segnalazione stessa.

5. Gli Stati membri impongono alle società di gestione, alle società di investimento e ai depositari di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

*Articolo 99 sexies*

1. Le autorità competenti trasmettono ogni anno all'ESMA le informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure imposte a norma dell'articolo 99. L'ESMA pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

2. Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico sanzioni o misure amministrative, essa le comunica contemporaneamente all'ESMA. Se le sanzioni o le misure pubblicate riguardano una società di gestione o una società di investimento, l'ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione o alla misura pubblicata nell'elenco delle società di gestione pubblicato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i moduli per l'invio delle informazioni di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 settembre 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 100*

1. Gli Stati membri assicurano l'istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di compensazione per la risoluzione extragiudiziale di controversie instaurate dai consumatori relative all'attività degli OICVM, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti.

2. Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni legislative o regolamentari che impediscano agli organismi di cui al paragrafo 1 di collaborare efficacemente alla risoluzione delle controversie transfrontaliere.

**▼B***Articolo 101*

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'esercizio dei compiti loro assegnati dalla presente direttiva o dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.

Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare la cooperazione prevista nel presente paragrafo.

Le autorità competenti esercitano i loro poteri ai fini della cooperazione anche nei casi in cui il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione della regolamentazione in vigore nel loro Stato membro.

2. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono immediatamente gli uni agli altri le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva.

**▼M1**

2 bis. Le autorità competenti collaborano con l'AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Le autorità competenti forniscono quanto prima all'AESFEM tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B**

3. Quando un'autorità competente di uno Stato membro ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza nel territorio di un altro Stato membro, ne informa le autorità competenti dell'altro Stato membro con la maggiore precisione possibile. Queste ultime adottano misure appropriate e comunicano all'autorità competente che le ha informate il risultato dell'intervento e, nella misura del possibile, le eventuali novità di rilievo. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le competenze dell'autorità che ha trasmesso le informazioni.

4. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti di un altro Stato membro per un'attività di vigilanza, una verifica sul posto o un'indagine nel territorio di quest'ultimo nell'ambito dei poteri loro conferiti ai sensi della presente direttiva. Se un'autorità competente riceve una richiesta di verifica in loco o di indagine, essa vi dà seguito:

- a) effettuando la verifica o l'indagine direttamente;
- b) autorizzando l'autorità richiedente a effettuare la verifica o l'indagine, o
- c) autorizzando revisori dei conti o esperti a effettuare la verifica o l'indagine.

5. Se la verifica o l'indagine viene effettuata nel territorio di uno Stato membro dall'autorità competente dello stesso Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro che ha richiesto la cooperazione può chiedere che i suoi funzionari accompagnino i funzionari che effettuano la verifica o l'indagine. La verifica o l'indagine è, tuttavia, soggetta al controllo generale dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata.

**▼B**

Se la verifica o l'indagine viene effettuata nel territorio di uno Stato membro dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata la verifica o l'indagine può chiedere che i suoi funzionari accompagnino i funzionari che effettuano la verifica o l'indagine.

6. Le autorità competenti dello Stato membro nel quale è condotta la verifica o l'indagine possono rifiutare di comunicare le informazioni ai sensi del paragrafo 2 o di dare seguito alla richiesta di cooperazione nell'effettuazione di un'indagine o di una verifica sul posto secondo il disposto del paragrafo 4 solo se:

- a) l'indagine, la verifica in loco o lo scambio di informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico di tale Stato membro;
- b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario contro le stesse persone e in relazione ai medesimi fatti dinanzi alle autorità di tale Stato membro;
- c) sia già stata emessa in tale Stato membro una sentenza passata in giudicato contro le stesse persone e in relazione ai medesimi fatti.

7. Le autorità competenti informano le autorità competenti richiedenti di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 6. Tale comunicazione contiene informazioni circa i motivi della decisione.

**▼M1**

8. Le autorità competenti possono deferire all'AESFEM le situazioni in cui:

- a) una richiesta di scambio di informazioni di cui all'articolo 109 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole;
- b) la richiesta di effettuare un'indagine o una verifica in loco di cui all'articolo 110 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; o
- c) una richiesta di autorizzare il proprio personale ad accompagnare il personale dell'autorità competente dell'altro Stato membro è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui al primo comma l'AESFEM può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatta salva la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni o di indagine prevista al paragrafo 6 del presente articolo nonché la capacità dell'AESFEM di intervenire in tali casi conformemente all'articolo 17 di detto regolamento.

9. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire, all'indirizzo delle autorità competenti, procedure comuni di cooperazione inerenti all'effettuazione di verifiche in loco e di indagini di cui ai paragrafi 4 e 5.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 102*

1. Gli Stati membri impongono l'obbligo del segreto d'ufficio a carico di tutti coloro che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché a carico dei revisori o degli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti. Quest'obbligo comporta che le informazioni riservate, ricevute da tali persone nell'esercizio delle proprie funzioni, non siano divulgate a persone o autorità se non in forma sommaria o aggregata, in modo che gli OICVM, le società di gestione e i depositari («imprese che concorrono all'attività dell'OICVM»), non possano essere identificati individualmente, fatti salvi i casi disciplinati dal diritto penale.

Tuttavia, qualora un OICVM o un'impresa che concorre alla sua attività siano stati dichiarati falliti o un tribunale ne abbia ordinato la liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi impegnati nei tentativi di salvataggio possono essere rivelate nell'ambito di procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale.

**▼M1**

2. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, conformemente alla presente direttiva o ad altra normativa dell'Unione relativa agli OICVM o alle imprese che contribuiscono alla loro attività, o alla trasmissione delle informazioni all'AESFEM conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010 o al CERS. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1.

**▼B**

Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro consenso.

3. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi stabiliti al paragrafo 5 del presente articolo e all'articolo 103, paragrafo 1, solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio di informazioni è destinato all'esercizio dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro consenso.

4. Le autorità competenti che, in forza dei paragrafi 1 o 2, ricevono informazioni riservate possono servirsi delle stesse nell'esercizio delle proprie funzioni soltanto ai seguenti scopi:

- a) per verificare l'adempimento delle condizioni a cui è soggetto l'accesso all'attività degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività e per facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività e procedure amministrative e contabili e i meccanismi interni di controllo;

**▼B**

- b) per imporre sanzioni;
- c) nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione delle autorità competenti; nonché
- d) nel caso di procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2.

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni nell'ambito di uno Stato membro o tra Stati membri ove tale scambio debba avere luogo tra l'autorità competente e:

- a) le autorità investite di una funzione pubblica di vigilanza nei confronti degli enti creditizi, delle imprese di investimento, delle imprese di assicurazione o altri istituti finanziari o le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;
- b) gli organi che intervengono nella liquidazione o nel fallimento degli OICVM e delle imprese che concorrono alla loro attività, o gli organi che intervengono in procedure analoghe; o
- c) i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento o di altri istituti finanziari;

**▼M1**

- d) l'AESFEM, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, e il CERS.

**▼B**

In particolare i paragrafi 1 e 4 non ostano all'esercizio da parte delle summenzionate autorità competenti delle loro funzioni di vigilanza, né alla comunicazione, agli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo, delle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

Le informazioni scambiate a norma del primo comma sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

*Articolo 103*

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 102, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra un'autorità competente e:

- a) le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività o degli organi che intervengono in altri procedimenti analoghi;

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

**▼B**

b) le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari.

2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a) le informazioni sono utilizzate ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al paragrafo 1;

b) le informazioni ricevute sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 102, paragrafo 1; e

c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro sono comunicate solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno espresso il consenso.

**▼M1**

3. Gli Stati membri comunicano all'AESFEM, alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del paragrafo 1.

**▼B**

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 102, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

5. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 4 esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a) le informazioni sono utilizzate ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al paragrafo 4;

b) le informazioni ricevute sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 102, paragrafo 1; e

c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno espresso il loro consenso.

Ai fini dell'applicazione della lettera c) del primo comma, le autorità o gli organi di cui al paragrafo 4 comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso l'informazione i nomi e il ruolo preciso delle persone alle quali tali informazioni saranno trasmesse.

6. Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al paragrafo 4 esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista dal predetto paragrafo può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al paragrafo 5.

**▼M1**

7. Gli Stati membri comunicano all'AESFEM, alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 4.

**▼B***Articolo 104*

1. Le disposizioni degli articoli 102 e 103 non ostano a che un'autorità competente trasmetta alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, le informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 102, paragrafo 4. Le informazioni ricevute in questo contesto sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 102, paragrafo 1.

2. Le disposizioni degli articoli 102 e 103 non ostano a che le autorità competenti comunichino le informazioni di cui all'articolo 102, paragrafi da 1 a 4, a un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto a insolvenze, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato.

Le informazioni ricevute in questo contesto sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 102, paragrafo 1.

Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 102, paragrafo 2, non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal primo comma del presente paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.

3. Fatto salvo l'articolo 102, paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono autorizzare, in forza di disposizioni legislative, la comunicazione di talune informazioni ad altri servizi dell'amministrazione centrale competenti in materia di legislazione relativa alla vigilanza sugli OICVM, e sulle imprese che concorrono alla loro attività, sugli enti creditizi, sugli istituti finanziari, sulle imprese di investimento e sulle imprese di assicurazione, nonché agli ispettori che agiscono per conto di tali servizi.

Tuttavia, tali informazioni possono essere fornite unicamente quando ciò sia necessario a fini di vigilanza prudenziale.

Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 102, paragrafi 2 e 5, possano essere rivelate nei casi previsti dal presente paragrafo solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che hanno comunicato le informazioni.

**▼M4***Articolo 104 bis*

1. Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali effettuato nel loro territorio ai fini della presente direttiva.

**▼M4**

2. Il trattamento dei dati personali da parte dell'ESMA a norma della presente direttiva è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

**▼M1***Articolo 105*

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra le autorità competenti e l'AE-SFEM.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼B***Articolo 106*

1. Gli Stati membri prevedono almeno che qualsiasi soggetto abilitato ai sensi della direttiva 2006/43/CE, che esercita presso un OICVM o un'impresa che concorre alla sua attività la revisione legale dei conti di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 73 della presente direttiva o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi fatto o decisione riguardanti detta impresa di cui esso sia venuto a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da determinare una delle seguenti situazioni:

- a) una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività;
- b) un pregiudizio per la continuità dell'attività dell'OICVM o dell'impresa che concorre alla sua attività; o
- c) il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

Sullo stesso soggetto incombe l'obbligo di riferire qualsiasi fatto e decisione di cui venga a conoscenza nello svolgimento di un incarico di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un rapporto di controllo, con l'OICVM o con un'impresa che concorre alla sua attività presso la quale detto soggetto svolge detto incarico.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

**▼B**

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte dei soggetti abilitati ai sensi della direttiva 2006/43/CE, di qualsiasi fatto o decisione di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali soggetti responsabilità di alcun tipo.

*Articolo 107*

1. Le autorità competenti motivano per iscritto qualsiasi decisione di rifiuto di autorizzazione e qualsiasi decisione negativa presa in applicazione delle misure generali adottate in esecuzione della presente direttiva e la comunicano al richiedente.

2. Gli Stati membri stabiliscono che le decisioni che attuano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate conformemente alla presente direttiva siano debitamente motivate e siano soggette a un diritto di ricorso giurisdizionale anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.

3. Gli Stati membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano, nell'interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o presentare ricorso ai competenti organi amministrativi per ottenere l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva:

- a) organismi pubblici o loro rappresentanti;
- b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse nella protezione dei consumatori; o
- c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse nella protezione dei propri membri.

*Articolo 108*

1. Solo le autorità dello Stato membro di origine dell'OICVM sono autorizzate a prendere misure nei confronti di tale OICVM in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché delle norme previste dal regolamento del fondo o dall'atto costitutivo della società di investimento.

Tuttavia le autorità dello Stato membro ospitante dell'OICVM possono prendere misure nei confronti di tale OICVM in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato membro, che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva o dagli obblighi di cui agli articoli 92 e 94.

2. Qualsiasi decisione concernente la revoca dell'autorizzazione nonché qualsiasi altra misura grave presa nei confronti dell'OICVM o qualsiasi sospensione dell'emissione, del riacquisto o del rimborso delle sue quote che gli sia imposta sono comunicate senza indugio dalle autorità dello Stato membro di origine dell'OICVM alle autorità degli Stati membri ospitanti dell'OICVM e, se la società di gestione di un OICVM ha sede in un altro Stato membro, alle competenti autorità dello Stato membro d'origine della società di gestione.

**▼B**

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e quelle dello Stato membro di origine dell'OICVM possono intervenire nei confronti della società di gestione qualora essa violi le disposizioni vigenti delle rispettive giurisdizioni.

4. Nel caso in cui le autorità competenti dello Stato membro ospitante di un OICVM le cui quote siano commercializzate nel territorio di tale Stato membro abbiano motivi chiari e dimostrabili per credere che l'OICVM abbia violato gli obblighi imposti dalle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva sui quali le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM non abbiano poteri, esse ne informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM che adotta le misure opportune.

5. Qualora, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM, o perché le misure si rivelano inadeguate, o perché lo Stato membro di origine dell'OICVM non interviene entro un termine ragionevole, l'OICVM continui a tenere un comportamento chiaramente lesivo degli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante dell'OICVM, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM possono intervenire di conseguenza in uno dei seguenti modi:

a) dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM, adottano tutte le misure necessarie per proteggere gli investitori, ivi compresa la possibilità di vietare all'OICVM interessato l'ulteriore commercializzazione delle quote nel territorio dello Stato membro ospitante dell'OICVM; o

**▼M1**

b) se necessario, rinviare il caso all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

La Commissione e l'AESFEM sono informate immediatamente di eventuali misure adottate in applicazione del primo comma, lettera a).

**▼B**

6. Gli Stati membri assicurano che nell'ambito del loro territorio sia legalmente possibile notificare gli atti giuridici necessari per le misure eventualmente adottate dallo Stato membro ospitante dell'OICVM a carico dell'OICVM a norma dei paragrafi da 2 a 5.

*Articolo 109*

1. Qualora una società di gestione operi in uno o più Stati membri ospitanti, in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursali ivi costituite, le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati collaborano strettamente.

Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni concernenti la gestione e la proprietà di tali società di gestione atte a facilitare la vigilanza nonché tutte le informazioni che possono facilitare la vigilanza su tali imprese. Le autorità dello Stato membro di origine della società di gestione collaborano, in particolare, per assicurare che le autorità degli Stati membri ospitanti della società di gestione possano raccogliere le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

**▼B**

2. Ove ciò risulti necessario per l'esercizio delle funzioni di vigilanza dello Stato membro di origine, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione sono informate dalle autorità competenti degli Stati membri di origine della società di gestione circa le misure prese da queste ultime ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, che comportano l'imposizione di misure e sanzioni o di restrizioni dell'attività della società di gestione.

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione segnalano senza ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM qualsiasi problema individuato a livello della società di gestione tale da incidere sostanzialmente sulla capacità di quest'ultima di assolvere correttamente i propri doveri nei riguardi dell'OICVM, nonché qualsiasi violazione degli obblighi previsti al capo III.

4. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM segnalano senza ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione qualsiasi problema individuato a livello dell'OICVM tale da incidere sostanzialmente sulla capacità della società di gestione di assolvere correttamente i propri doveri o di rispettare i requisiti della presente direttiva che rientrano tra le competenze dello Stato membro di origine dell'OICVM.

*Articolo 110*

1. Gli Stati membri ospitanti della società di gestione provvedono affinché, nei casi in cui una società di gestione autorizzata in un altro Stato membro eserciti nel loro territorio la sua attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possano, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, procedere esse stesse o tramite intermediari all'uopo designati alla verifica in loco delle informazioni di cui all'articolo 109.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione di procedere a verifiche in loco nelle succursali costituite nel territorio di tale Stato membro nell'esercizio delle competenze loro conferite dalla presente direttiva.

## CAPO XIII

**▼M1****ATTI DELEGATI E POTERI DI ESECUZIONE***Articolo 111*

La Commissione può adottare modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:

- a) chiarimento delle definizioni volto ad assicurare un'armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l'Unione; o
- b) allineamento della terminologia e del contesto delle definizioni ai successivi atti normativi relativi agli OICVM e ai temi connessi.

▼ **M1**

Le misure di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati ► **M4** conformemente all'articolo 112 *bis* ◀.

▼ **M4***Articolo 112*

La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione <sup>(1)</sup>.

*Articolo 112 bis*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 43, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011.

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 *ter* è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 17 settembre 2014.

Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 50 *bis* è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 luglio 2011.

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 51 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 20 giugno 2013.

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza dei periodi di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o del Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui agli articoli 12, 14, 26 *ter*, 43, 50 *bis*, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 14, 26 *ter*, 43, 50 *bis*, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio ► **C2** hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato notificato ◀ o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

<sup>(1)</sup> Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45)

▼ **M4**▼ **B**

## CAPO XIV

**DEROGHE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***SEZIONE 1****Deroghe****Articolo 113*

1. Per uso esclusivo degli OICVM danesi, i «pantebreve» emessi in Danimarca sono assimilati ai valori mobiliari di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera b).

2. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 32, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare gli OICVM, che al 20 dicembre 1985 disponevano di più depositari in conformità della loro legislazione nazionale, a conservare tale pluralità di depositari se esse hanno la garanzia che le funzioni da esercitare in virtù dell'articolo 22, paragrafo 3, e dell'articolo 32, paragrafo 3, siano state effettivamente esercitate.

3. In deroga all'articolo 16, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a emettere certificati al portatore rappresentativi di titoli nominativi di altre società.

*Articolo 114*

1. Le imprese di investimento, quali definite al punto 1 dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, che sono autorizzate a prestare unicamente i servizi di cui alla sezione A, punti 4) e 5), dell'allegato di detta direttiva, possono essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a gestire OICVM in qualità di «società di gestione». Le imprese di investimento che optano per tale cambiamento rinunciano all'autorizzazione ottenuta a norma della direttiva 2004/39/CE.

2. Le società di gestione autorizzate nel loro Stato membro di origine prima del 13 febbraio 2004 a svolgere, ai sensi della direttiva 85/611/CEE, l'attività di gestione di OICVM sono considerate autorizzate ai fini del presente articolo se la legislazione di tale Stato membro impone, per l'esercizio di tale attività, condizioni equivalenti a quelle di cui agli articoli 7 e 8.

*SEZIONE 2****Disposizioni transitorie e finali****Articolo 115*

Entro il 1° luglio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.



### Articolo 116

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), m), p), q) e r), all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, alinea, all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e i), all'articolo 15, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 17, paragrafo 3, primo e terzo comma, all'articolo 17, paragrafi da 4 a 7, all'articolo 17, paragrafo 9, secondo comma, all'articolo 18, paragrafo 1, alinea, all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) all'articolo 18, paragrafo 2, dal terzo al quarto comma, all'articolo 18, paragrafi 3 e 4, all'articolo 19, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafi 2, 3, 5, 6, 8 e 9, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), all'articolo 23, paragrafi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 27, terzo comma, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 33, paragrafi 2, 4, e 5, agli articoli da 37 a 42, all'articolo 43, paragrafi da 1 a 5, agli articoli da 44 a 49, all'articolo 50, paragrafo 1, alinea, all'articolo 50, paragrafo 3, all'articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 54, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 1, all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, alinea, agli articoli 58 e 59, all'articolo 60, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 61, paragrafi 1 e 2, all'articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 63, all'articolo 64, paragrafi 1, 2 e 3, agli articoli 65, 66 e 67, all'articolo 68, paragrafo 1, alinea e lettera a), all'articolo 69, paragrafi 1 e 2, all'articolo 70, paragrafi 2 e 3, agli articoli 71, 72, 74, 75, paragrafi 1, 2 e 3, agli articoli da 77 a 82, all'articolo 83, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, all'articolo 86, all'articolo 88, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 89, lettera b), agli articoli da 90 a 94, agli articoli da 96 a 100, all'articolo 101, paragrafi da 1 a 8, all'articolo 102, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 102, paragrafo 5, all'articolo 107, all'articolo 108, all'articolo 109, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 110, e all'allegato I. Essi ne informano senza indugio la Commissione

Essi applicano le predette misure a decorrere dal 1° luglio 2011.

Tali misure, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla direttiva 85/611/CEE, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### Articolo 117

La direttiva 85/611/CEE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato III, parte A, è abrogata con effetto dal 1° luglio 2011, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato III, parte B.

## ▼B

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

I riferimenti al prospetto semplificato s'intendono fatti alle informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78.

### Articolo 118

1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 1, paragrafi da 4 a 7, l'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), l'articolo 2, paragrafo 1, lettere da f) a l), l'articolo 2, paragrafo 1, lettere n) e o), l'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, l'articolo 2, paragrafi 6 e 7, l'articolo 3, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli da 7 a 11, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 1, lettere da b) a h), l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), c) e d), l'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 17, paragrafo 8, l'articolo 17, paragrafo 9, primo comma, l'articolo 18, paragrafo 1, tranne l'alinea e la lettera a), l'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo comma, l'articolo 21, paragrafi 1 e 7, l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 3, lettere b) e c), l'articolo 23, paragrafo 3, l'articolo 24, gli articoli 25 e 26, l'articolo 27, primo e secondo comma, l'articolo 28, l'articolo 29, paragrafi 1, 3, 4, gli articoli 30, 31 e 32, l'articolo 33, paragrafi 1 e 3, gli articoli 34, 35 e 36, l'articolo 50, paragrafo 1, lettere da a) a h), l'articolo 50, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 51, paragrafi 2 e 3, l'articolo 52, l'articolo 53, l'articolo 54, paragrafo 1, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 55, l'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 56, paragrafo 3, l'articolo 57, l'articolo 68, paragrafo 2, l'articolo 69, paragrafi 3 e 4, l'articolo 70, paragrafo 1, l'articolo 70, paragrafo 4, gli articoli 73 e 76, l'articolo 83, paragrafo 1, eccetto l'articolo 83, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), eccetto il secondo trattino, gli articoli 84, 85 e 87, l'articolo 88, paragrafo 1, eccetto l'articolo 88, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 88, paragrafo 2, l'articolo 89, eccetto l'articolo 89, lettera b), l'articolo 102, paragrafo 1, l'articolo 102, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 102, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 103 a 106, l'articolo 109, paragrafo 1, gli articoli 111, 112, 113 e 117 e gli allegati II, III e IV si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.

2. Gli Stati membri assicurano che gli OICVM sostituiscano il loro prospetto semplificato redatto conformemente alle disposizioni della direttiva 85/611/CEE con informazioni chiave per gli investitori redatte conformemente all'articolo 78 al più presto possibile e in ogni caso entro 12 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento, nelle legislazioni nazionali, di tutte le misure di esecuzione di cui all'articolo 78, paragrafo 7. Nel corso di detto periodo, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti degli OICVM continuano ad accettare il prospetto semplificato per gli OICVM commercializzati sul territorio di tali Stati membri.

### Articolo 119

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



## ALLEGATO I

## SCHEMA A

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Informazioni concernenti il fondo comune d'investimento                                                                                                                                                                                                                             | 1. Informazioni concernenti la società di gestione inclusa l'indicazione se la società di gestione ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'OICVM.                                                                          | 1. Informazioni concernenti la società d'investimento                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1. Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1. Denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale e amministrazione centrale se questa è diversa dalla sede legale                                                                                                                      | 1.1. Denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale e amministrazione centrale se questa è diversa dalla sede legale                                                                                                                                                           |
| 1.2. Data di costituzione del fondo. Indicazione della durata se questa è limitata                                                                                                                                                                                                     | 1.2. Data di costituzione della società. Indicazione della durata se questa è limitata                                                                                                                                                                   | 1.2. Data di costituzione della società. Indicazione della durata se questa è limitata                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.3. Se la società gestisce altri fondi comuni di investimento, indicazione di questi altri fondi.                                                                                                                                                       | 1.3. Per le società di investimento che hanno più comparti, indicazione dei comparti.                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4. Indicazione del luogo dove si possono ottenere il regolamento del fondo, se esso non è allegato, e le relazioni periodiche                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.4. Indicazione del luogo dove si può ottenere l'atto costitutivo, se esso non è allegato, e le relazioni periodiche.                                                                                                                                                                        |
| 1.5. Indicazioni succinte concernenti il regime fiscale applicabile al fondo, qualora abbiano un interesse per il detentore di quote. Indicazione dell'esistenza di ritenute alla fonte prelevate sui redditi e sulle plusvalenze di capitale versate dal fondo ai detentori di quote. |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.5. Indicazioni succinte concernenti il regime fiscale applicabile alla società qualora abbiano un interesse per il detentore di quote. Indicazione dell'esistenza di ritenute alla fonte prelevate sui redditi e sulle plusvalenze di capitale versate dalla società ai detentori di quote. |
| 1.6. Data di chiusura dei conti e frequenza delle distribuzioni                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.6. Data di chiusura dei conti e frequenza delle distribuzioni                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.7. Identità delle persone incaricate della verifica dei dati contabili di cui all'articolo 73.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.7. Identità delle persone incaricate della verifica dei dati contabili di cui all'articolo 73.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.8. Identità e funzioni nella società dei membri degli organi amministrativi, di gestione e di vigilanza. Menzione delle principali attività esercitate da queste persone al di fuori della società che sono significative in relazione a quest'ultima. | 1.8. Identità e funzioni nella società dei membri degli organi amministrativi, di gestione e di vigilanza. Menzione delle principali attività esercitate da queste persone al di fuori della società che sono significative in relazione a quest'ultima.                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.9. Capitale: Importo del capitale sottoscritto con indicazione del capitale liberato                                                                                                                                                                   | 1.9. Capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ▼B

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.10. Menzione della natura e delle principali caratteristiche delle quote, precisando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— natura del diritto (reale, di credito o altro) che la quota rappresenta,</li> <li>— titoli originari o certificati rappresentativi dei medesimi, iscrizione in un registro o in un conto,</li> <li>— caratteristiche delle quote: nominative o al portatore; indicazione dei tagli eventualmente previsti,</li> <li>— descrizione del diritto di voto dei detentori di quote, se esistente,</li> <li>— circostanze nelle quali la liquidazione del fondo può essere deliberata e modalità della liquidazione, in particolare riguardo ai diritti dei detentori di quote.</li> </ul> |  | <p>1.10. Menzione della natura e delle principali caratteristiche delle quote, precisando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— titoli originari o certificati rappresentativi dei medesimi, iscrizione in un registro o in un conto,</li> <li>— caratteristiche delle quote: nominative o al portatore; indicazione dei tagli eventualmente previsti,</li> <li>— descrizione del diritto di voto dei detentori di quote, se esistente,</li> <li>— circostanze nelle quali la liquidazione della società di investimento può essere deliberata e modalità della liquidazione, in particolare riguardo ai diritti dei detentori di quote.</li> </ul> |
| <p>1.11. Indicazione eventuale delle borse o dei mercati nei quali le quote sono quotate o negoziate</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <p>1.11. Indicazione eventuale delle borse o dei mercati nei quali le quote sono quotate o negoziate</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>1.12. Modalità e condizioni di emissione e/o di vendita delle quote</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p>1.12. Modalità e condizioni di emissione e/o di vendita delle quote</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>1.13. Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e circostanze in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <p>1.13. Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e circostanze in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso. Per le società di investimento che hanno più comparti, informazioni sul modo in cui i detentori di quote possono passare da un comparto all'altro e sugli oneri addebitati in tale caso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>1.14. Descrizione delle norme che regolano la determinazione e la destinazione del rendimento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <p>1.14. Descrizione delle norme che regolano la determinazione e la destinazione del rendimento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ▼B

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.15. Descrizione degli obiettivi di investimento del fondo, compresi gli obiettivi finanziari (ad esempio, incrementi di capitale o di rendimento), la politica di investimento (ad esempio, specializzazione in settori geografici o industriali), ogni limitazione a tale politica di investimento e l'indicazione delle tecniche e degli strumenti o poteri di contrarre prestiti che possono essere utilizzati nella gestione del fondo                 |  | 1.15. Descrizione degli obiettivi di investimento della società, compresi gli obiettivi finanziari (ad esempio, incrementi di capitale o di rendimento), la politica di investimento (ad esempio, specializzazione in settori geografici o industriali), ogni limitazione a tale politica di investimento e l'indicazione delle tecniche e degli strumenti o poteri di contrarre prestiti che possono essere utilizzati nella gestione della società                        |
| 1.16. Norme per la valutazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1.16. Norme per la valutazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.17. Determinazione dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto delle quote, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>— metodo e frequenza di calcolo di tali prezzi,</li> <li>— indicazione degli oneri relativi alle operazioni di vendita, di emissione, di riacquisto o di rimborso delle quote,</li> <li>— indicazioni relative ai mezzi, ai luoghi e alla frequenza con cui i prezzi sono pubblicati.</li> </ul> |  | 1.17. Determinazione dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto delle quote, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>— metodo e frequenza di calcolo di tali prezzi,</li> <li>— indicazione degli oneri relativi alle operazioni di vendita, di emissione, di riacquisto o di rimborso delle quote,</li> <li>— indicazioni relative ai mezzi, ai luoghi e alla frequenza con cui i prezzi sono pubblicati <sup>(1)</sup>.</li> </ul> |
| 1.18. Indicazioni relative alle modalità, all'importo e al calcolo delle remunerazioni a carico del fondo che sono a profitto della società di gestione, del depositario o di terzi, e dei rimborsi di ogni spesa effettuati dal fondo alla società di gestione, al depositario o a terzi                                                                                                                                                                    |  | 1.18. Indicazioni relative alle modalità, all'importo e al calcolo delle remunerazioni pagabili dalla società ai suoi dirigenti e membri degli organi amministrativi, di gestione e di vigilanza, al depositario o a terzi e dei rimborsi dei costi sostenuti dalla società ai responsabili della sua amministrazione, al depositario o ai terzi                                                                                                                            |

<sup>(1)</sup> Le società di investimento contemplate dall'articolo 32, paragrafo 5, della presente direttiva indicano inoltre:

- modalità e frequenza di calcolo del valore patrimoniale netto delle quote;
- modalità, luogo e frequenza della pubblicazione di questo valore;
- borsa valori del paese di commercializzazione la cui quotazione determina il prezzo delle transazioni effettuate fuori borsa in tale paese.

## ▼M4

2. Informazioni concernenti il depositario:
  - 2.1. Identità del depositario dell'OICVM e descrizione delle sue funzioni e dei conflitti di interesse che possono sorgere;
  - 2.2. Descrizione delle funzioni di custodia delegate dal depositario, elenco dei delegati e subdelegati e descrizione degli eventuali conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla delega;
  - 2.3. Dichiarazione che informazioni aggiornate sui punti 2.1 e 2.2 saranno messe a disposizione degli investitori su richiesta.

**▼B**

3. Indicazione delle ditte di consulenza o dei consulenti di investimento esterni qualora il ricorso ai loro servizi sia previsto per contratto e retribuito mediante prelievo dalle attività dell'OICVM:
  - 3.1. Identità o ragione sociale della ditta o nome dei consulenti.
  - 3.2. Elementi del contratto con la società di gestione o la società di investimento che possono interessare i detentori di quote, esclusi quelli relativi alle remunerazioni.
  - 3.3. Altre attività significative.
4. Informazioni sulle misure adottate per effettuare i pagamenti ai detentori di quote, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni concernenti l'OICVM. Tali informazioni devono in ogni caso essere fornite nello Stato membro in cui l'OICVM è stabilito. Inoltre, qualora le quote siano commercializzate in un altro Stato membro, tali informazioni sono date per quanto concerne tale Stato membro e sono contenute nel prospetto ivi distribuito.
5. Altre informazioni sugli investimenti:
  - 5.1. Rendimento storico dell'OICVM (se del caso) — queste informazioni possono figurare nel prospetto o essere allegate a esso.
  - 5.2. Profilo dell'investitore tipo per le esigenze del quale l'OICVM sono concepiti.
6. Informazioni economiche:
  - 6.1. Eventuali spese e commissioni, diverse dagli oneri di cui al punto 1.17, distinguendo tra quelle addebitate ai detentori di quote e quelle imputate a carico delle attività dell'OICVM.

**SCHEMA B****Informazioni da inserire nelle relazioni periodiche**

- I. *Stato patrimoniale*
  - valori mobiliari
  - saldo bancario
  - altre attività
  - valore patrimoniale totale
  - passivo
  - valore patrimoniale netto
- II. *Numero delle quote in circolazione*
- III. *Valore patrimoniale netto per quota*
- IV. *Portafoglio — titoli, distinguendo tra:*
  - a) i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori;
  - b) i valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato;
  - c) i valori mobiliari di recente emissione, di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera d);
  - d) gli altri valori mobiliari di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a);

**▼B**

e ripartiti secondo i criteri più appropriati, tenendo conto della politica di investimento dell'OICVM (per esempio, criteri economici, geografici, per valuta, ecc.) in percentuale rispetto al patrimonio netto, indicando inoltre per ciascuno di questi valori la sua quota riferita al patrimonio totale dell'OICVM.

Indicazione dei movimenti della composizione del portafoglio titoli durante il periodo di riferimento.

V. *Indicazione dei movimenti dell'attivo dell'OICVM durante il periodo di riferimento mediante i seguenti dati:*

- rendimenti da investimento,
- altri rendimenti,
- costi di gestione,
- costi di deposito,
- altri oneri, tasse e imposte,
- rendimento netto,
- rendimenti distribuiti e reinvestiti,
- aumento o diminuzione del conto capitale,
- plusvalenze o minusvalenze degli investimenti,
- qualsiasi altra modifica che incida sulle attività e sulle passività dell'OICVM,
- costi delle operazioni, ossia i costi sostenuti da un OICVM in relazione a transazioni sul suo portafoglio.

VI. *Tabella comparativa relativa ai tre ultimi esercizi che comprenda per ciascun esercizio finanziario, alla fine del medesimo:*

- il valore patrimoniale netto globale,
- il valore patrimoniale netto per quota.

VII. *Indicazione, per categoria di operazioni ai sensi dell'articolo 51 realizzate dall'OICVM nel periodo di riferimento, dell'importo degli impegni che ne derivano.*

**▼B***ALLEGATO II**Funzioni comprese nell'attività di gestione collettiva di portafogli*

— Gestione degli investimenti

— Amministrazione

- a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;
- b) servizio di informazione per i clienti;
- c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);
- d) controllo dell'osservanza della normativa applicabile;
- e) tenuta del registro dei detentori delle quote;
- f) distribuzione dei proventi;
- g) emissione e riscatto delle quote;
- h) regolamento dei contratti (compreso l'invio dei certificati);
- i) tenuta delle registrazioni contabili.

— Commercializzazione



## ALLEGATO III

## PARTE A

**Direttiva abrogata con elenco delle sue successive modifiche**  
**(di cui all'articolo 117)**

Direttiva 85/611/CEE del Consiglio  
 (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3).

Direttiva 88/220/CEE del Consiglio  
 (GU L 100 del 19.4.1988, pag. 31).

|                                                                                                |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br>(GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7). | Solo articolo 1, quarto trattino, articolo 4, paragrafo 7 e articolo 5, quinto trattino |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br>(GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27). | Solo articolo 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
 (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20).

Direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
 (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35).

|                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br>(GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). | Solo articolo 66 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br>(GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9). | Solo articolo 9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Direttiva 2008/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
 GU L 76 del 19.3.2008, pag. 42)

## PARTE B

**Elenco dei termini per l'attuazione nel diritto nazionale e l'applicazione**  
**(di cui all'articolo 117)**

| Direttiva   | Termine per l'attuazione | Data di applicazione |
|-------------|--------------------------|----------------------|
| 85/611/CEE  | 1° ottobre 1989          | —                    |
| 88/220/CEE  | 1° ottobre 1989          | —                    |
| 95/26/CE    | 18 luglio 1996           | —                    |
| 2000/64/CE  | 17 novembre 2002         | —                    |
| 2001/107/CE | 13 agosto 2003           | 13 febbraio 2004     |
| 2001/108/CE | 13 agosto 2003           | 13 febbraio 2004     |
| 2004/39/CE  | —                        | 30 aprile 2006       |
| 2005/1/CE   | 13 maggio 2005           | —                    |



## ALLEGATO IV

## Tavola di concordanza

| Direttiva 85/611/EEC                                        | Presente direttiva                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Articolo 1, paragrafo 1                                     | Articolo 1, paragrafo 1                                   |
| Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva                 | Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva               |
| Articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino           | Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)                  |
| —                                                           | Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma                    |
| Articolo 1, paragrafo 3, primo comma                        | Articolo 1, paragrafo 3, primo comma                      |
| Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma                      | Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, lettera a)        |
| —                                                           | Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, lettera b)        |
| Articolo 1, paragrafi da 4 a 7                              | Articolo 1, paragrafi da 4 a 7                            |
| Articolo 1, paragrafo 8, frase introduttiva                 | Articolo 2, paragrafo 1, lettera n), frase introduttiva   |
| Articolo 1, paragrafo 8, primo, secondo e terzo trattino    | Articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punti i), ii) e iii) |
| Articolo 1, paragrafo 8, frase finale                       | Articolo 2, paragrafo 7                                   |
| Articolo 1, paragrafo 9                                     | Articolo 2, paragrafo 1, lettera o)                       |
| Articolo 1 <i>bis</i> , frase introduttiva                  | Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva               |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punto 1)                            | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)                       |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punto 2), prima parte della frase   | Articolo 2; paragrafo 1, lettera b)                       |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punto 2), seconda parte della frase | Articolo 2, paragrafo 2                                   |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punti da 3) a 5)                    | Articolo 2, paragrafo 1, lettere da c) ad e)              |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punto 6)                            | Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)                       |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punto 7), prima parte della frase   | Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)                       |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punto 7), seconda parte della frase | Articolo 2, paragrafo 3                                   |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punti 8) e 9)                       | Articolo 2 paragrafo 1, lettere h) e i)                   |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punto 10), primo comma              | Articolo 2, paragrafo 1, lettera j)                       |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punto 10), secondo comma            | Articolo 2, paragrafo 5                                   |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punto 11)                           | —                                                         |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punti 12) e 13), prima frase        | Articolo 2, paragrafo 1, punti i) e ii)                   |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punto 13), seconda frase            | Articolo 2, paragrafo 4, lettera a)                       |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punti 14) e 15), prima frase        | Articolo 2, paragrafo 1, lettere k) e l)                  |
| Articolo 1 <i>bis</i> , punto 15), seconda frase            | Articolo 2, paragrafo 6                                   |

## ▼B

| Direttiva 85/611/EEC                                                                    | Presente direttiva                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| —                                                                                       | Articolo 2, paragrafo 1, lettera m)                                             |
| Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva                                             | Articolo 3, frase introduttiva                                                  |
| Articolo 2 paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino                         | Articolo 3, lettere a), b), c) e d)                                             |
| Articolo 2, paragrafo 2                                                                 | —                                                                               |
| Articolo 3                                                                              | Articolo 4                                                                      |
| Articolo 4, paragrafi 1 e 2                                                             | Articolo 5, paragrafi 1 e 2                                                     |
| —                                                                                       | Articolo 5, paragrafo 3                                                         |
| Articolo 4, paragrafo 3, primo comma                                                    | Articolo 5, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b)                           |
| —                                                                                       | Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma                                          |
| Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma                                                  | Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma                                            |
| Articolo 4, paragrafo 3, terzo comma                                                    | Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma                                           |
| Articolo 4, paragrafo 3 <i>bis</i>                                                      | Articolo 5, paragrafo 5                                                         |
| Articolo 4, paragrafo 4                                                                 | Articolo 5, paragrafo 6                                                         |
| —                                                                                       | Articolo 5, paragrafo 7                                                         |
| Articolo 5, paragrafi 1 e 2                                                             | Articolo 6, paragrafi 1 e 2                                                     |
| Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva                                | Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva                        |
| Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera a)                                        | Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera a)                                |
| Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera b), frase introduttiva                    | Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b), frase introduttiva            |
| Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera b), primo e secondo trattino              | Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b), punti i) e ii)                |
| Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma                                                  | Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma                                          |
| Articolo 5, paragrafo 4                                                                 | Articolo 6, paragrafo 4                                                         |
| Articolo 5 <i>bis</i> , paragrafo 1, frase introduttiva                                 | Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva                                     |
| Articolo 5 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva                     | Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva                         |
| Articolo 5 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera a), primo trattino                         | Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto i)                                   |
| Articolo 5 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, frase introduttiva   | Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), frase introduttiva              |
| Articolo 5 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punti i), ii) e iii) | Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), primo, secondo e terzo trattino |
| Articolo 5 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera a), terzo e quarto trattino                | Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii)                                 |
| Articolo 5 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera a), quinto trattino                        | —                                                                               |

## ▼B

| Direttiva 85/611/EEC                                                             | Presente direttiva                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Articolo 5 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettere da b) a d)                          | Articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d)         |
| Articolo 5 <i>bis</i> , paragrafi da 2 a 5                                       | Articolo 7, paragrafi da 2 a 5                      |
| Articolo 5 <i>ter</i>                                                            | Articolo 8                                          |
| Articolo 5 <i>quater</i>                                                         | Articolo 9                                          |
| Articolo 5 <i>quinquies</i>                                                      | Articolo 10                                         |
| Articolo 5 <i>sexies</i>                                                         | Articolo 11                                         |
| Articolo 5 <i>septies</i> , paragrafo 1, primo comma                             | Articolo 12, paragrafo 1, primo comma               |
| Articolo 5 <i>septies</i> , paragrafo 1, secondo comma, lettera a)               | Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |
| Articolo 5 <i>septies</i> , paragrafo 1, secondo comma, lettera b), prima frase  | Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |
| Articolo 5 <i>septies</i> , paragrafo 1, secondo comma, lettera b), ultima frase | —                                                   |
| Articolo 5 <i>septies</i> , paragrafo 2, frase introduttiva                      | Articolo 12, paragrafo 2, frase introduttiva        |
| Articolo 5 <i>septies</i> , paragrafo 2, primo e secondo trattino                | Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b)           |
| —                                                                                | Articolo 12, paragrafo 3                            |
| Articolo 5 <i>octies</i>                                                         | Articolo 13                                         |
| Articolo 5 <i>nonies</i>                                                         | Articolo 14, paragrafo 1                            |
| —                                                                                | Articolo 14, paragrafo 2                            |
| —                                                                                | Articolo 15                                         |
| Articolo 6, paragrafo 1                                                          | Articolo 16, paragrafo 1, primo comma               |
| —                                                                                | Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma             |
| Articolo 6, paragrafo 2                                                          | Articolo 16, paragrafo 2                            |
| —                                                                                | Articolo 16, paragrafo 3                            |
| Articolo 6 <i>bis</i> , paragrafo 1                                              | Articolo 17, paragrafo 1                            |
| Articolo 6 <i>bis</i> , paragrafo 2                                              | Articolo 17, paragrafo 2                            |
| Articolo 6 <i>bis</i> , paragrafo 3                                              | Articolo 17, paragrafo 3, primo e secondo comma     |
| —                                                                                | Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma               |
| —                                                                                | Articolo 17, paragrafi 4 e 5                        |
| Articolo 6 <i>bis</i> , paragrafi da 4 a 6                                       | Articolo 17, paragrafi da 6 a 8                     |
| Articolo 6 <i>bis</i> , paragrafo 7                                              | Articolo 17, paragrafo 9, primo comma               |
| —                                                                                | Articolo 17, paragrafo 9, secondo comma             |
| Articolo 6 <i>ter</i> , paragrafo 1                                              | Articolo 18, paragrafo 1                            |
| Articolo 6 <i>ter</i> , paragrafo 2                                              | Articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo comma     |

## ▼B

| Direttiva 85/611/EEC                                                                 | Presente direttiva                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| —                                                                                    | Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma                        |
| Articolo 6 <i>ter</i> , paragrafo 3, primo comma                                     | Articolo 18, paragrafo 2, quarto comma                       |
| Articolo 6 <i>ter</i> , paragrafo 3, secondo comma                                   | —                                                            |
| —                                                                                    | Articolo 18, paragrafo 3                                     |
| Articolo 6 <i>ter</i> , paragrafo 4                                                  | Articolo 18, paragrafo 4                                     |
| Articolo 6 <i>ter</i> , paragrafo 5                                                  | —                                                            |
| —                                                                                    | Articoli 19 e 20                                             |
| Articolo 6 <i>quater</i> , paragrafo 1                                               | Articolo 21, paragrafo 1                                     |
| Articolo 6 <i>quater</i> , paragrafo 2, primo comma                                  | —                                                            |
| Articolo 6 <i>quater</i> , paragrafo 2, secondo comma                                | Articolo 21, paragrafo 2, primo e secondo comma              |
| —                                                                                    | Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma                        |
| Articolo 6 <i>quater</i> , paragrafi da 3 a 5                                        | Articolo 21, paragrafi da 3 a 5                              |
| Articolo 6 <i>quater</i> , paragrafo 6                                               | —                                                            |
| Articolo 6 <i>quater</i> , paragrafi da 7 a 10                                       | Articolo 21, paragrafi da 6 a 9                              |
| Articolo 7                                                                           | Articolo 22                                                  |
| Articolo 8                                                                           | Articolo 23, paragrafi da 1 a 3                              |
| —                                                                                    | Articolo 23, paragrafi da 4 a 6                              |
| Articolo 9                                                                           | Articolo 24                                                  |
| Articolo 10                                                                          | Articolo 25                                                  |
| Articolo 11                                                                          | Articolo 26                                                  |
| Articolo 12                                                                          | Articolo 27, primo e secondo comma                           |
| —                                                                                    | Articolo 27, terzo comma                                     |
| Articolo 13                                                                          | Articolo 28                                                  |
| Articolo 13 <i>bis</i> , paragrafo 1, primo comma                                    | Articolo 29, paragrafo 1, primo comma                        |
| Articolo 13 <i>bis</i> , paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva              | Articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva  |
| Articolo 13 <i>bis</i> , paragrafo 1, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino | Articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b) e c) |
| Articolo 13 <i>bis</i> , paragrafo 1, terzo e quarto comma                           | Articolo 29, paragrafo 1, terzo e quarto comma               |
| Articolo 13 <i>ter</i> , paragrafi 2, 3 e 4                                          | Articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4                              |
| Articolo 13 <i>ter</i>                                                               | Articolo 30                                                  |
| Articolo 13 <i>quater</i>                                                            | Articolo 31                                                  |
| Articolo 14                                                                          | Articolo 32                                                  |
| Articolo 15                                                                          | Articolo 33, paragrafi da 1 a 3                              |



| Direttiva 85/611/EEC                                                          | Presente direttiva                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| —                                                                             | Articolo 33, paragrafi da 4 a 6                                 |
| Articolo 16                                                                   | Articolo 34                                                     |
| Articolo 17                                                                   | Articolo 35                                                     |
| Articolo 18                                                                   | Articolo 36                                                     |
| —                                                                             | Articoli da 37 a 49                                             |
| Articolo 19, paragrafo 1, frase introduttiva                                  | Articolo 50, paragrafo 1, frase introduttiva                    |
| Articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a c)                                  | Articolo 50, paragrafo 1, lettere da a) a c)                    |
| Articolo 19, paragrafo 1, lettera d), frase introduttiva                      | Articolo 50, paragrafo 1, lettera d), frase introduttiva        |
| Articolo 19, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo trattino                | Articolo 50, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii)            |
| Articolo 19, paragrafo 1, lettera e), frase introduttiva                      | Articolo 50, paragrafo 1, lettera e), frase introduttiva        |
| Articolo 19, paragrafo 1, lettera e), primo, secondo, terzo e quarto trattino | Articolo 50, paragrafo 1, lettera e), punti i), ii), iii) e iv) |
| Articolo 19, paragrafo 1, lettera f)                                          | Articolo 50, paragrafo 1, lettera f)                            |
| Articolo 19, paragrafo 1, lettera g), frase introduttiva                      | Articolo 50, paragrafo 1, lettera g), frase introduttiva        |
| Articolo 19, paragrafo 1, lettera g), primo, secondo e terzo trattino         | Articolo 50, paragrafo 1, lettera g), punti i), ii) e iii)      |
| Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), frase introduttiva                      | Articolo 50, paragrafo 1, lettera h), frase introduttiva        |
| Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), primo, secondo, terzo e quarto trattino | Articolo 50, paragrafo 1, lettera h), punti i), ii), iii) e iv) |
| Articolo 19, paragrafo 2, frase introduttiva                                  | Articolo 50, paragrafo 2, frase introduttiva                    |
| Articolo 19, paragrafo 2, lettera a)                                          | Articolo 50, paragrafo 2, lettera a)                            |
| Articolo 19, paragrafo 2, lettera c)                                          | Articolo 50, paragrafo 2, lettera b)                            |
| Articolo 19, paragrafo 2, lettera d)                                          | Articolo 50, paragrafo 2, secondo comma                         |
| Articolo 19, paragrafo 4                                                      | Articolo 50, paragrafo 3                                        |
| Articolo 21, paragrafi da 1 a 3                                               | Articolo 51, paragrafi da 1 a 3                                 |
| Articolo 21, paragrafo 4                                                      | —                                                               |
| —                                                                             | Articolo 51, paragrafo 4                                        |
| Articolo 22, paragrafo 1, primo comma                                         | Articolo 52, paragrafo 1, primo comma                           |
| Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva                   | Articolo 52, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva     |
| Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, primo e secondo trattino             | Articolo 52, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)        |
| Articolo 22, paragrafo 2, primo comma,                                        | Articolo 52, paragrafo 2, primo comma                           |

## ▼B

| Direttiva 85/611/EEC                                                           | Presente direttiva                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva                    | Articolo 52, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva    |
| Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino       | Articolo 52, paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c)   |
| Articolo 22, paragrafi da 3 a 5                                                | Articolo 52, paragrafi da 3 a 5                                |
| Articolo 22 <i>bis</i> , paragrafo 1, frase introduttiva                       | Articolo 53, paragrafo 1, frase introduttiva                   |
| Articolo 22 <i>bis</i> , paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino          | Articolo 53, paragrafo 1, lettere a), b) e c)                  |
| Articolo 22 <i>bis</i> , paragrafo 2                                           | Articolo 53, paragrafo 2                                       |
| Articolo 23                                                                    | Articolo 54                                                    |
| Articolo 24                                                                    | Articolo 55                                                    |
| Articolo 24 <i>bis</i>                                                         | Articolo 70                                                    |
| Articolo 25, paragrafo 1                                                       | Articolo 56, paragrafo 1                                       |
| Articolo 25, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva                      | Articolo 56, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva      |
| Articolo 25, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino | Articolo 56, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b), c) e d) |
| Articolo 25, paragrafo 2, secondo comma                                        | Articolo 56, paragrafo 2, secondo comma                        |
| Articolo 25, paragrafo 3                                                       | Articolo 56, paragrafo 3                                       |
| Articolo 26                                                                    | Articolo 57                                                    |
| —                                                                              | Articoli da 58 a 67                                            |
| Articolo 27, paragrafo 1, frase introduttiva                                   | Articolo 68, paragrafo 1, frase introduttiva                   |
| Articolo 27, paragrafo 1, primo trattino                                       | —                                                              |
| Articolo 27, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto trattino                     | Articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c)                  |
| Articolo 27, paragrafo 2, frase introduttiva                                   | Articolo 68, paragrafo 2, frase introduttiva                   |
| Articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo trattino                             | Articolo 68, paragrafi 2, lettere a) e b)                      |
| Articolo 28, paragrafi 1 e 2                                                   | Articolo 69, paragrafi 1 e 2                                   |
| Articolo 28, paragrafi 3 e 4                                                   | —                                                              |
| Articolo 28, paragrafi 5 e 6                                                   | Articolo 69, paragrafi 3 e 4                                   |
| Articolo 29                                                                    | Articolo 71                                                    |
| Articolo 30                                                                    | Articolo 72                                                    |
| Articolo 31                                                                    | Articolo 73                                                    |
| Articolo 32                                                                    | Articolo 74                                                    |
| Articolo 33, paragrafo 1, primo comma                                          | —                                                              |



| Direttiva 85/611/EEC                                            | Presente direttiva                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Articolo 33, paragrafo 1, secondo comma                         | Articolo 75, paragrafo 1                                  |
| Articolo 33, paragrafo 2                                        | Articolo 75, paragrafo 1                                  |
| Articolo 33, paragrafo 3                                        | Articolo 75, paragrafo 3                                  |
| —                                                               | Articolo 75, paragrafo 4                                  |
| Articolo 34                                                     | Articolo 76                                               |
| Articolo 35                                                     | Articolo 77                                               |
| —                                                               | Articoli da 78 a 82                                       |
| Articolo 36, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva       | Articolo 83, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva |
| Articolo 36, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino | Articolo 83, paragrafo 1 primo comma, lettere a) e b)     |
| Articolo 36, paragrafo 1, primo comma, frase finale             | Articolo 83, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva |
| Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma                         | Articolo 83, paragrafo 1, secondo comma                   |
| Articolo 36, paragrafo 2                                        | Articolo 83, paragrafo 2                                  |
| Articolo 37                                                     | Articolo 84                                               |
| Articolo 38                                                     | Articolo 85                                               |
| Articolo 39                                                     | Articolo 86                                               |
| Articolo 40                                                     | Articolo 87                                               |
| Articolo 41, paragrafo 1, frase introduttiva                    | Articolo 88, paragrafo 1, frase introduttiva              |
| Articolo 41, paragrafo 1, primo e secondo trattino              | Articolo 88, paragrafo 1, lettere a) e b)                 |
| Articolo 41, paragrafo 1, frase finale                          | Articolo 88, paragrafo 1, frase introduttiva              |
| Articolo 41, paragrafo 2                                        | Articolo 88, paragrafo 2                                  |
| Articolo 42, frase introduttiva                                 | Articolo 89, frase introduttiva                           |
| Articolo 42, primo e secondo trattino                           | Articolo 89, lettere a) e b)                              |
| Articolo 42, frase finale                                       | Articolo 89, frase introduttiva                           |
| Articolo 43                                                     | Articolo 90                                               |
| Articolo 44, paragrafi da 1 a 3                                 | —                                                         |
| —                                                               | Articolo 91, paragrafi da 1 a 4                           |
| Articolo 45                                                     | Articolo 92                                               |
| Articolo 46, primo comma, frase introduttiva                    | Articolo 93, paragrafo 1, primo comma                     |
| —                                                               | Articolo 93, paragrafo 1, secondo comma                   |
| Articolo 46, primo comma, primo trattino                        | —                                                         |
| Articolo 46, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino,     | Articolo 93, paragrafo 2, lettera a)                      |

## ▼B

| Direttiva 85/611/EEC                                                     | Presente direttiva                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Articolo 46, primo comma, primo trattino                                 | —                                                           |
| Articolo 46, secondo comma                                               | —                                                           |
| —                                                                        | Articolo 93, paragrafo 2, lettera b)                        |
| —                                                                        | Articolo 93, paragrafi da 3 a 8                             |
| Articolo 47                                                              | Articolo 94                                                 |
| —                                                                        | Articolo 95                                                 |
| Articolo 48                                                              | Articolo 96                                                 |
| Articolo 49, paragrafi da 1 a 3                                          | Articolo 97, paragrafi da 1 a 3                             |
| Articolo 49, paragrafo 4                                                 | —                                                           |
| —                                                                        | Articoli da 98 a 100                                        |
| Articolo 50, paragrafo 1                                                 | Articolo 101, paragrafo 1                                   |
| —                                                                        | Articolo 101, paragrafi da 2 a 9                            |
| Articolo 50, paragrafi da 2 a 4                                          | Articolo 102, paragrafi da 1 a 3                            |
| Articolo 50, paragrafo 5, frase introduttiva                             | Articolo 102, paragrafo 4, frase introduttiva               |
| Articolo 50, paragrafo 5, primo, secondo, terzo e quarto trattino        | Articolo 102, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d)          |
| Articolo 50, paragrafo 6, frase introduttiva, lettere a) e b)            | Articolo 102, paragrafo 5, primo comma, frase introduttiva  |
| Articolo 50, paragrafo 6, lettera b), primo, secondo e terzo trattino    | Articolo 102, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c) |
| Articolo 50, paragrafo 6, lettera b), frase finale                       | Articolo 102, paragrafo 5, secondo e terzo comma            |
| Articolo 50, paragrafo 7, primo comma, frase introduttiva                | Articolo 103, paragrafo 1, frase introduttiva               |
| Articolo 50, paragrafo 7, primo comma, primo e secondo trattino          | Articolo 103, paragrafo 1, lettere a) e b)                  |
| Articolo 50, paragrafo 7, secondo comma, frase introduttiva              | Articolo 103, paragrafo 2, frase introduttiva               |
| Articolo 50, paragrafo 7, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino | Articolo 103, paragrafo 2, lettere a), b) e c)              |
| Articolo 50, paragrafo 7, terzo comma                                    | Articolo 103, paragrafo 3                                   |
| Articolo 50, paragrafo 8, primo comma                                    | Articolo 103, paragrafo 4                                   |
| Articolo 50, paragrafo 8, secondo comma, frase introduttiva              | Articolo 103, paragrafo 5, primo comma, frase introduttiva  |
| Articolo 50, paragrafo 8, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino | Articolo 103, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c) |
| Articolo 50, paragrafo 8, terzo comma                                    | Articolo 103, paragrafo 6                                   |
| Articolo 50, paragrafo 8, quarto comma                                   | Articolo 103, paragrafo 5, secondo comma                    |



| Direttiva 85/611/EEC                                                              | Presente direttiva                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Articolo 50, paragrafo 8, quinto comma                                            | Articolo 103, paragrafo 7                                   |
| Articolo 50, paragrafo 8, sesto comma                                             | —                                                           |
| Articolo 50, paragrafi da 9 a 11                                                  | Articolo 104, paragrafi da 1 a 3                            |
| —                                                                                 | Articolo 105                                                |
| Articolo 50 <i>bis</i> , paragrafo 1, frase introduttiva                          | Articolo 106, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva  |
| Articolo 50 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva              | Articolo 106, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva  |
| Articolo 50 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino | Articolo 106, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) |
| Articolo 50 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera b)                                  | Articolo 106, paragrafo 1, secondo comma                    |
| Articolo 50 <i>bis</i> , paragrafo 2                                              | Articolo 106, paragrafo 2                                   |
| Articolo 51, paragrafi 1 e 2                                                      | Articolo 107, paragrafi 1 e 2                               |
| —                                                                                 | Articolo 107, paragrafo 3                                   |
| Articolo 52, paragrafo 1                                                          | Articolo 108, paragrafo 1, primo comma                      |
| Articolo 52, paragrafo 2                                                          | Articolo 108, paragrafo 1, secondo comma                    |
| Articolo 52, paragrafo 3                                                          | Articolo 108, paragrafo 2                                   |
| —                                                                                 | Articolo 108, paragrafi da 3 a 6                            |
| Articolo 52 <i>bis</i>                                                            | Articolo 109, paragrafi 1 e 2                               |
| —                                                                                 | Articolo 109, paragrafi 3 e 4                               |
| Articolo 52 <i>ter</i> , paragrafo 1                                              | Articolo 110, paragrafo 1                                   |
| Articolo 52 <i>ter</i> , paragrafo 2                                              | —                                                           |
| Articolo 52 <i>ter</i> , paragrafo 3                                              | Articolo 110, paragrafo 2                                   |
| Articolo 53 <i>bis</i>                                                            | Articolo 111                                                |
| Articolo 53 <i>ter</i> , paragrafo 1                                              | Articolo 112, paragrafo 1                                   |
| Articolo 53 <i>ter</i> , paragrafo 2                                              | Articolo 112, paragrafo 2                                   |
| —                                                                                 | Articolo 112, paragrafo 3                                   |
| Articolo 54                                                                       | Articolo 113, paragrafo 1                                   |
| Articolo 55                                                                       | Articolo 113, paragrafo 2                                   |
| Articolo 56, paragrafo 1                                                          | Articolo 113, paragrafo 3                                   |
| Articolo 56, paragrafo 2                                                          | —                                                           |
| Articolo 57                                                                       | —                                                           |
| —                                                                                 | Articolo 114                                                |
| Articolo 58                                                                       | Articolo 116, paragrafo 2                                   |

**▼B**

| Direttiva 85/611/EEC     | Presente direttiva        |
|--------------------------|---------------------------|
| —                        | Articolo 115              |
| —                        | Articolo 116, paragrafo 1 |
| —                        | Articoli 117 e 118        |
| Articolo 59              | Articolo 119              |
| Allegato I, schemi A e B | Allegato I, schemi A e B  |
| Allegato I, schema C     | —                         |
| Allegato II              | Allegato II               |
| —                        | Allegato III              |
| —                        | Allegato IV               |